

CAPITOLO XIII**RELAZIONI CEE-COMECON, PAESI A COMMERCIO DI STATO, CSCE, RAPPRESENTANZE ESTERNE DELLA COMMISSIONE, AMERICA LATINA, ASEAN, INDIA, IRAN, BANGLADESH, PAKISTAN, AFGHANISTAN, SRI-LANKA, PAESI EFTA, CONVENZIONE CEE-ACP****CEE - COMECON**

Il dialogo instauratosi fin dal 1974 tra la Comunità e il COMECON, mirante alla conclusione di un accordo tra le due organizzazioni è proseguito nel 1978. Anche se non sono stati ancora fatti progressi concreti, appare evidente la comune volontà di non interrompere i contatti.

Tali contatti sono stati contrassegnati da due riunioni ad alto livello (luglio e novembre) tra il Vice Presidente della Commissione Haferkamp e il Segretario esecutivo del COMECON Faddeev. Entrambe le riunioni hanno avuto un andamento sostanzialmente negativo (al termine della riunione di luglio non si arrivò nemmeno ad un comunicato congiunto); e ciò soprattutto a causa dell'insistenza del COMECON per un'estensione dell'accordo anche al settore commerciale, che invece la Comunità vuole trattare bilateralmente con i singoli Stati membri di quella Organizzazione.

Durante la seconda riunione ad alto livello svoltasi a Bruxelles dal 22 al 25 novembre, le due Parti si sono limitate a ribadire le rispettive posizioni.

Faddeev ha criticato la Comunità per la rigidità del suo atteggiamento, soprattutto per quanto concerne il rifiuto di includere nell'accordo il settore commerciale, sottolineando che tale inclusione costituiva, invece, per il COMECON una condizione tassativa per la conclusione dell'accordo.

Haferkamp, per parte sua, ha messo in rilievo la flessibilità di cui la Comunità aveva già dato prova accettando in particolare il principio di un accordo tra le due organizzazioni, pur in assenza di qualsiasi reazione della controparte all'offerta avanzata nel 1974 di concludere accordi commerciali con i singoli Stati membri del COMECON.

Nel tentativo di sbloccare la situazione di stallo, Haferkamp ha avanzato nuove proposte sulle seguenti linee:

- 1) l'Accordo dovrebbe essere « asimmetrico » (CEE da una parte, COMECON e i suoi membri dall'altra);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) nel preambolo dell'accordo verrebbe sottolineata l'importanza delle relazioni commerciali;

3) la concreta attuazione delle disposizioni relative alle relazioni commerciali dovrebbero essere determinate dalle « parti direttamente interessate » (cioè in un accordo asimmetrico, dai singoli Stati membri del COMECON).

La nuova proposta, sebbene non accolta con favore dalla delegazione del COMECON, non è stata neanche respinta. La controparte si è riservata di sottoporla all'esame del Comitato esecutivo che si riunirà a fine gennaio 1979.

Al termine degli incontri è stato pubblicato un breve comunicato stampa che, nella parte sostanziale, si limita ad affermare che « le due delegazioni, durante l'incontro che si è svolto in atmosfera di lavoro e franchezza, hanno proceduto ad un ampio scambio di vedute ed hanno convenuto di restare in contatto ».

CEE-PAESI DELL'EST EUROPEO

Nel campo delle relazioni tra la CEE ed i singoli Paesi dell'Est europeo va registrata la decisione adottata dal Consiglio il 20 dicembre 1977 che modifica i regimi autoritari di importazione nei confronti dei paesi a commercio di stato per l'anno 1978.

La modifica, che non prevede l'inclusione di nuovi prodotti nella lista di quelli già liberalizzati, stabilisce un aumento del 5 per cento dei contingenti 1977, con la possibilità di decidere contingenti supplementari, caso per caso, durante l'anno.

Disposizioni particolari sono state previste per i prodotti tessili, per coordinare la politica autonoma nei confronti dei paesi a commercio di stato con la nuova politica commerciale messa in atto dalla Comunità in questo settore.

Nel marzo del 1978 sono stati sottoscritti dalla Comunità accordi bilaterali sui tessili con Romania ed Ungheria.

La Romania, unico Paese dell'Est a beneficiare del Sistema delle Preferenze Generalizzate, ha ottenuto per il 1978 l'estensione di tale beneficio ad alcuni prodotti supplementari, quali il miele, le conserve naturali, i succhi di frutta, taluni tipi di carta e cartoni e di rimorchi e semirimorchi.

Nel luglio 1978 la Romania ha proposto alla Comunità la conclusione di un accordo settoriale per il commercio dei prodotti industriali che prevede una lista di liberalizzazione di una trentina di prodotti dei settori chimico, del legno, del vetro, dei mobili, della carta e dell'alluminio. Bucarest ha inoltre proposto la creazione di una Commissione Mista.

Le due proposte sono tuttora all'esame degli Stati membri e delle competenti istanze comunitarie.

La Bulgaria ha reiterato la sua richiesta di poter essere ammessa a beneficiare del sistema delle Preferenze Generalizzate.

Il problema ha fatto oggetto di nuovo esame in sede comunitaria.

Il 14 dicembre 1978 il COREPER ha autorizzato la Commissione a presentare concrete proposte a tale proposito, assicurando — pur senza assumere precisi impegni al riguardo — che il Consiglio avrebbe esaminato le proposte con la migliore attenzione.

CINA

Il 3 aprile 1978, è stato firmato a Bruxelles, l'accordo commerciale quadro tra la CEE e la Repubblica Popolare Cinese, il quale ha confermato l'interesse delle due Parti a stabilire stabili relazioni commerciali.

Gli aspetti salienti dell'Accordo, che ha carattere non preferenziale ed è valido per cinque anni, possono essere così sintetizzati:

1) ciascuna delle parti riconosce all'altra il trattamento della Nazione più favorita in materia tariffaria (ma non in materia di restrizioni quantitative). La Cina beneficerà così delle riduzioni daziarie concordate a Ginevra in sede GATT, pur non facendo parte di tale Organizzazione;

2) le parti faranno ogni sforzo per contribuire alla realizzazione di un equilibrio negli scambi (la bilancia commerciale cinese è deficitaria nei confronti della Comunità);

3) le parti si sforzeranno di favorire lo sviluppo degli scambi. È stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia in caso di difficoltà per i rispettivi mercati;

4) le parti si sono impegnate a migliorare tutte quelle condizioni che possono permettere le visite di persone, gruppi e delegazioni, i contatti industriali e tecnici a carattere commerciale e l'organizzazione di fiere ed esposizioni;

5) al fine di evitare eventuali pratiche di *dumping*, l'Accordo prevede che gli scambi di merci e servizi saranno effettuati a prezzi di mercato.

Durante i negoziati per la conclusione del suddetto accordo, la delegazione cinese ha chiesto che la Comunità facesse il necessario affinché la Cina, una volta divenuto l'unico paese a commercio di stato ad aver firmato con la Comunità un accordo commerciale, non figurasse più con tutti gli altri paesi a commercio di stato (in particolare l'URSS) nel regolamento 109/70 riguardante la liberalizzazione comunitaria nei confronti dei suddetti Paesi.

Tenendo conto dell'importanza politica che i cinesi attribuiscono a questo problema, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre un nuovo regolamento contenente lo stesso dispositivo del succitato 109/70 ma applicato espressamente alla sola Cina. Tale regolamento, che reca il n. 109-bis, è stato approvato dal Consiglio nella sessione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del 19 settembre 1978 e contiene in allegato l'elenco dei prodotti liberalizzati che già figurano nel Regolamento 109/70 oltre ad una ventina di altri prodotti la cui importazione nella Comunità è liberalizzata nei soli confronti della Cina.

Nel quadro delle nuove relazioni CEE-Cina si inserisce la visita a Pechino del Vice Presidente della Commissione Haferkamp, effettuata dal 25 al 29 settembre, assieme ad un ristretto numero di personalità del mondo economico degli Stati membri.

Delle risultanze della visita la Commissione ha predisposto un documento riassuntivo di cui qui tratteggiamo alcuni elementi:

sul piano formale, la Delegazione della Comunità ha avuto incontri con tutti i Ministri cinesi competenti; Haferkamp è stato, inoltre, ricevuto dal Presidente Hua Kuo Feng;

sul piano politico generale, l'enfasi posta dalla controparte sulla linea anti-URSS è parsa non andare oltre il tenore seguito con tutti i visitatori occidentali; i cinesi hanno sempre accennato agli Stati Uniti in tono amichevole; hanno ribadito il loro interesse per la Comunità;

sul piano economico, l'obiettivo della Cina è di trasformarsi in Paese industrializzato entro il 2000; è pertanto necessaria una stretta cooperazione con altri Paesi, dai quali la Cina intende importare macchinario, *know-how* e tecnologia; è previsto anche un vasto programma di formazione dei quadri all'estero.

Per raggiungere l'obiettivo dell'industrializzazione la Cina è disposta a seguire tutte le normali regole del commercio internazionale, ad eccezione di investimenti diretti e crediti da Stato a Stato; prestiti potranno eventualmente essere contratti (attraverso il sistema bancario) solo se la Cina saprà di essere in grado di rimborsarli, grazie allo sfruttamento delle materie prime quali il carbone, il petrolio, ed altri minerali. Il ritardo della Cina è per altro tale che occorreranno due anni di accurata preparazione prima di poter lanciare un programma; durante tale periodo verranno studiati progetti con imprese straniere. In campo energetico, priorità verrà data all'energia elettrica (il potenziale idrico è immenso, ma poco sfruttato); è prevista la costruzione di tre centrali; carbone e petrolio saranno in un primo momento destinati all'esportazione e all'industria chimica; la questione energia nucleare sarà affrontata in una fase più avanzata (e lo stesso vale per quanto riguarda eventuali forniture di uranio alla CEE).

Circa il *follow-up* è stata indicata, tra l'altro, la possibilità di tenere una conferenza (nel 1979) tra uomini di affari europei e cinesi e di realizzare possibili iniziative bilaterali con gli Stati membri (accordi di cooperazione); in generale le iniziative da prendere sono numerose, ma occorre l'apprezzamento realistico di ciò che può essere fatto e la consapevolezza che i risultati non potranno essere immediati.

La prima riunione della Commissione mista potrà aver luogo agli inizi del 1979 ed i cinesi hanno sottolineato la necessità che venga accuratamente preparata.

Per la stessa epoca è prevista una visita in Cina del Presidente Jenkins (la Commissione ha proposto la fine di febbraio, primi di marzo).

Dalla relazione della Commissione sul viaggio di Haferkamp si possono trarre le seguenti conclusioni:

La Comunità si presenta a Pechino nel momento giusto e in una posizione favorevole. Nel momento giusto, perché esso coincide con il nuovo orientamento della dirigenza cinese di « aprirsi » al mondo esterno, per poter realizzare l'ambizioso obiettivo di industrializzazione del Paese; in una posizione favorevole, grazie all'accordo di cooperazione recentemente concluso.

Da parte comunitaria si può quindi guardare con viva aspettativa e interesse alle prospettive di collaborazione economica e industriale che si aprono per la Comunità con questo *partner* dotato di tante risorse naturali non ancora convenientemente sfruttate.

CSCE - RIUNIONE DI BELGRADO

La Comunità Europea, sebbene non abbia partecipato formalmente ai lavori della Riunione di Belgrado sui seguiti della CSCE non essendo uno degli Stati partecipanti, ha giocato di fatto un ruolo importantissimo per la parte dei lavori relativi alle questioni economiche (il c.d. II Cesto).

Non avendo il Segretariato della Riunione accettato il c.d. « doppio cartello », cioè la contemporanea menzione sul tavolo del Paese membro esercitante la Presidenza dello stato rappresentato e della « Comunità Europea », ci si è rifatti per la forma alle precedenti riunioni di Ginevra e di Helsinki, dove i rappresentanti della Commissione erano inclusi nella delegazione del Paese membro esercitante la Presidenza e prendevano la parola ogni qualvolta venivano discussi temi comunitari.

L'andamento dei lavori così come si sono svolti mostra che, nonostante l'assenza formale tra i partecipanti, la Comunità si è affermata come un autorevole interlocutore dell'URSS. Si può quindi senz'altro affermare che per la parte relativa alle questioni economiche (Secondo Cesto) la Comunità è stato il solo vero interlocutore dell'Est europeo.

Circa le manifestazioni esterne di tale unità di azione, è da tenere presente che tutte le proposte in precedenza approvate in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti della CEE e poi di Cooperazione Politica sono state presentate a nome di tutti i Nove.

Ancora più significativa è poi la circostanza che le proposte presentate dagli altri Paesi sono state commentate nel Secondo Cesto da una sola delegazione comunitaria, con l'evidente consa-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pevolezza da parte di tutti i presenti che quel punto di vista rappresentava in effetti quello di tutti i Nove.

Soltanto apparente è poi la contraddizione tra l'unità dei Nove cui si è fatto cenno e la presenza di uno o due soltanto di loro tra i presentatori di alcune proposte. Se la copresentazione da parte dell'Italia di due proposte insieme ad altri Paesi mediterranei ha suscitato all'inizio alcune perplessità tra i nostri partners comunitari (1), questi ultimi si sono poi resi conto che tale nostra presenza assicurava una possibilità di controllo del testo che non poteva non giovare a tutta la Comunità. Inoltre, è sembrato che questa « occasionale » comunanza di interessi abbia contribuito notevolmente a riavvicinare nel quadro tattico complessivo della Riunione la CEE ai Paesi mediterranei partecipanti che, per via della loro struttura e grado di sviluppo diversi da quelli dei Nove, hanno talvolta interessi notevolmente diversi da questi ultimi.

RAPPRESENTANZE ESTERNE DELLA COMMISSIONE

Il 1978 ha fatto registrare la decisione della Comunità di aprire nuove Rappresentanze esterne della Commissione in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Siria, Giordania, Libano, Israele, Thailandia, Austria.

Tale decisione va vista per quanto riguarda i Paesi del Mediterraneo considerando la necessità di seguire da vicino l'applicazione degli accordi di cooperazione tra la CEE e gli Stati in questione, entrati in vigore il 1° novembre 1978. Per quanto riguarda la Thailandia, l'istituzione di una Rappresentanza a Bangkok è stata decisa a seguito dell'intensificarsi delle relazioni CEE-ASEAN, culminate con la Riunione ministeriale del 20 novembre 1978.

Per l'Austria, l'apertura di una missione permanente della Commissione a Vienna è stata infine concordata esclusivamente per seguire più da vicino le relazioni della Comunità con l'AIEA e con l'UNIDO.

Riguardo i programmi futuri, la Commissione intende proporre l'apertura di nuove sue rappresentanze a Belgrado (in relazione alla prevista conclusione di un accordo di cooperazione con la Jugoslavia) a Canberra (in considerazione dell'importanza che dovrebbe assumere l'Australia negli anni ottanta come fornitore di materie prime per la Comunità e delle difficoltà che esistono da qualche tempo nelle relazioni con quel Paese).

(1) Una di queste due proposte, relativa alla cooperazione nel Mediterraneo, è stata copresentata anche dalla Francia. Si deve proprio a questo se la proposta è stata articolata in modo tale da non menzionare alcuni argomenti che gli stessi organismi comunitari avevano ritenuto necessario escludere.

Si ricorda infine che Rappresentanze esterne della Commissione esistono attualmente a Ginevra, Washington, Parigi (presso l'OCSE), New York, Ottawa, Caracas, Santiago, Tokyo, Ankara e Atene nonché in quasi tutti gli Stati ACP.

RELAZIONI CEE-AMERICA LATINA

I rapporti tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina sono stati caratterizzati nel 1978 dalle due sessioni del nono incontro a livello Ambasciatori, tenutosi in Bruxelles nei mesi di giugno e di dicembre. Tali incontri, che forniscono la possibilità di consultazioni periodiche e sistematiche tra le parti, si inseriscono nel quadro degli accordi previsti dalla dichiarazione comune adottata il 18 giugno 1971.

La prima riunione, che ha avuto luogo il 29 giugno, è stata consacrata alla approvazione del rapporto del Gruppo misto degli esperti commerciali avente per tema: importazioni ed esportazioni della Comunità e dei Paesi latino-americani con relative valutazioni e proposte per il loro miglioramento. La realizzazione di tale documento preliminare, decisa nel 1977, rappresenta un passo rilevante nello studio delle possibilità di evoluzione degli scambi tra le due aree. Da parte latino-americana sono state in particolare favorevolmente commentate le iniziative realizzate dalla CEE nei settori delle preferenze generalizzate, della promozione commerciale, dell'aiuto alimentare, dell'aiuto dell'integrazione regionale, dell'aiuto finanziario e tecnico ai PVS non associati, nonché l'importanza del contributo comunitario all'azione speciale realizzata nell'ambito della Conferenza CCEI. È stata inoltre manifestata soddisfazione per la decisione della Comunità di aprire un Ufficio di Rappresentanza in Caracas ed è auspicato che la Comunità aderisca in un prossimo futuro all'« Accordo per lo zucchero ».

Nel mese di ottobre una delegazione della Commissione ha visitato la sede della Segreteria permanente del Sistema economico latino-americano (SELA). Conformemente a quanto concordato in occasione della visita fatta a Bruxelles nel 1977 dalla Segreteria permanente, i colloqui hanno avuto per oggetto la prosecuzione dei contatti tra le due istituzioni al fine di identificare i possibili settori e le modalità di cooperazione della Commissione al programma di lavoro del SELA, anche nel quadro delle prospettive del dialogo Nord-Sud.

Dal 20 al 24 novembre si è svolta a Punta del Este (Uruguay) una riunione dei rappresentanti dei Paesi latino-americani indetta dal SELA al fine di analizzare l'insieme dei rapporti economici, finanziari e commerciali con la CEE. Dal convegno sono emersi elementi negativi, in particolare in relazione allo squilibrio commerciale esistente tra l'America Latina e la CEE, alla diminuzione dell'interscambio in termini relativi, alle scarse possibilità di godere

delle preferenze generalizzate (solo il 12 per cento delle esportazioni), alla strategia politica comunitaria nel settore agricolo che colpisce duramente alcuni dei principali prodotti latino-americani di esportazione.

La seconda sessione del IX incontro a livello degli Ambasciatori tra le Comunità Europee e i paesi del Gruppo latino-americano si è tenuta l'11 dicembre 1978 presso la sede del Consiglio delle Comunità in Bruxelles.

L'incontro è stato dedicato principalmente ad uno scambio di opinioni sull'evoluzione della situazione economica mondiale e sull'andamento delle relazioni tra le Comunità ed i Paesi dell'America Latina.

I Paesi latino-americani in particolare, hanno tenuto a sottolineare le preoccupazioni delle loro rispettive autorità su certi aspetti, a loro parere poco soddisfacenti, delle relazioni tra l'America Latina e la Comunità, preoccupazioni che erano state oggetto di approfondimento nella riunione di Punta del Este, della quale è stato dato un resoconto.

Inoltre, i Paesi latino-americani hanno manifestato le loro preoccupazioni di fronte ad alcune misure di politica commerciale adottate dalla Comunità in taluni settori sensibili, concordemente con i Paesi fornitori interessati.

Le due Parti hanno manifestato l'interesse che annettono alla possibilità di sviluppare una cooperazione tra la Comunità e l'America Latina a livello di piccole e medie imprese industriali, prendendo nota con soddisfazione dei lavori già svolti dalla Commissione con l'Istituto per l'integrazione dell'America Latina in Buenos Aires.

È stata infine sottolineata l'importanza, nell'ambito della procedura di dialogo, dell'esame di problemi che si presentano in materia di evoluzione degli scambi tra le due regioni, esame affidato al Gruppo misto CEE-America Latina di esperti dei problemi commerciali.

RELAZIONI CEE-ASEAN

Sulla base delle dichiarate disponibilità comunitarie a rafforzare le proprie relazioni con i Paesi ASEAN, si addiveniva nel corso della primavera alla determinazione di impostare su di una base più ampia ed approfondita la collaborazione tra le due Parti.

Seguendo una proposta, formulata dalla RFG durante i lavori del Consiglio dei Ministri CEE del novembre 1977, veniva indetta per i giorni 20 e 21 novembre in Bruxelles una riunione a livello dei Ministri degli esteri.

A seguito di numerose riunioni di lavoro sia in ambito comunitario che tra gli organismi CEE ed i rappresentanti dei Paesi ASEAN, si è giunti all'approvazione di un documento comune, che regolerà le future relazioni CEE-ASEAN e che è stato presentato nel corso della Sessione ministeriale - tenutasi, come previsto, nei

giorni 20 e 21 novembre in Bruxelles - sottoforma di « dichiarazione congiunta ».

Con tale documento si pongono i presupposti per un ampliamento delle relazioni economiche tra i Paesi membri delle due organizzazioni, mediante l'enunciazione di dichiarazioni di principio alle quali si potrà dare seguito concreto in futuro.

La Comunità non ha potuto però accedere a determinate richieste formulate dall'ASEAN (stabilizzazione dei proventi derivanti dalle esportazioni, notevole estensione delle facilitazioni creditizie, ecc.), richieste che andavano ben al di là di quanto attualmente la Comunità sia in grado di concedere.

È comunque previsto che vengano approfonditi tra le parti alcuni temi economici di reciproco interesse che hanno costituito i punti qualificanti dell'o.d.g. della Sessione interministeriale (evoluzione del processo di integrazione regionale; futuro delle relazioni CEE-ASEAN in materia di scambi, materie prime, investimenti, cooperazione allo sviluppo, integrazione regionale, programmi di formazione e trasferimento di tecnologie, cooperazione scientifica e culturale, formule di futura cooperazione).

Ma se poco significative saranno le immediate conseguenze economiche della Sessione ministeriale, essa figura come un grosso risultato ottenuto dall'ASEAN in chiave politica, rappresentando per l'organizzazione asiatica un importante riconoscimento politico-internazionale.

La forma della futura cooperazione tra la CEE e l'ASEAN è stata a lungo dibattuta tra le due parti. A seguito delle insistenti pressioni esercitate dall'ASEAN, la Comunità ha accettato di iniziare trattative per addivenire alla conclusione di un accordo di cooperazione.

Ciò, nonostante appaia difficoltoso stabilire quale tipo di contenuto sarà possibile dare all'accordo stesso, in considerazione soprattutto della sfasatura esistente tra le richieste ASEAN e le concessioni CEE.

A termine della Sessione ministeriale, i rappresentanti ASEAN hanno presentato una serie di *memoranda* relativi alle loro aspettative sui singoli punti che appaiono nella dichiarazione congiunta.

Nella riunione del Gruppo *ad hoc* ASEAN-Commissione del 22 dicembre si è iniziato ad affrontare l'esame dei *memoranda* in vista di risolvere il difficile compito di delineare il contenuto del futuro probabile accordo CEE-ASEAN.

CEE-INDIA

Le relazioni tra la Comunità e l'India sono regolate dall'Accordo non preferenziale di Cooperazione Commerciale firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° aprile 1974 per la durata di cinque anni.

In vista delle discussioni che avranno luogo prossimamente a Bruxelles per il rinnovo dell'accordo, da parte indiana sono state

presentate nel corso della Commissione Mista che ha avuto luogo in Bruxelles il 24 ottobre 1978, le seguenti proposte:

modifica della denominazione da « Accordo di cooperazione commerciale » in « Accordo di cooperazione commerciale ed economica »;

inclusione della CECA tra i firmatari del nuovo accordo. Ciò consentirebbe all'India di invocare l'accordo stesso in caso di restrizioni comunitarie alle esportazioni di acciai e manufatti di acciaio;

affermazione della natura evolutiva della cooperazione CEE - India;

cooperazione commerciale: stretta applicazione dei regolamenti fatti; consultazioni nella fase di preparazione dello schema delle preferenze generalizzate; estensione dei programmi comunitari di assistenza alla promozione delle esportazioni indiane;

cooperazione economica: formale estensione dell'accordo di cooperazione economica in tutti i settori di reciproco interesse.

Tali richieste sono attualmente allo studio delle competenti istanze comunitarie.

Per quanto concerne i tessuti, che rappresentano una voce importante delle esportazioni indiane, in attesa del rinnovo dell'accordo Multifibre, è stato siglato con l'Italia, al termine di un difficile negoziato, un accordo bilaterale che ha recepito in parte le richieste di Nuova Delhi in materia di incremento delle esportazioni verso la Comunità. In tale accordo non sono inclusi i filati ed i tessuti di cotone per i quali è stata convenuta una regolamentazione a parte.

La CEE ha inoltre finanziato numerose azioni di promozione commerciale quali: la partecipazione indiana a fiere e mostre specializzate in Europa; l'organizzazione di seminari nonché di operatori indiani in Europa.

CEE-IRAN

Nei mesi di gennaio e di aprile si sono svolte, rispettivamente, a Teheran ed a Bruxelles, nel quadro di contatti già da tempo intrapresi, conversazioni esplorative in vista della possibile conclusione di un Accordo CEE-Iran.

I colloqui hanno avuto per oggetto, tra gli altri, i seguenti argomenti:

la struttura dell'accordo, se di tipo accordo-quadro (come voluto dalla CEE), o di tipo preferenziale (come richiesto dalla controparte);

la sua durata, che gli iraniani chiedono più lunga di cinque anni proposti dalla Comunità, in considerazione della previsione che un flusso di esportazioni verso l'Europa di una certa consistenza si verificherebbe solo a partire dagli anni 1982-1983.

Da parte iraniana sono state nuovamente richieste facilitazioni all'esportazione verso la Comunità di alcuni specifici prodotti della industria alimentare (pasta di pomodoro, biscotti, uva passa, caviarle e albicocche secche). Sono stati inoltre affrontati problemi concernenti i prodotti petroliferi raffinati, per i quali è previsto in futuro un'esportazione verso la CEE di 4,5 milioni di tonnellate.

Una delegazione della Commissione della CEE ha effettuato, nel mese di giugno, una visita a Teheran, nel corso della quale hanno avuto luogo colloqui con i maggiori esponenti iraniani sulla evoluzione dell'economia nazionale, anche in rapporto agli eventuali futuri legami dell'Iran con la CEE.

CEE-BANGLADESH

Alla fine del mese di gennaio si è riunita a Dacca la sessione annuale della Missione Mista CEE - Bangladesh.

Il 25 luglio 1978 è stato concluso un accordo; sotto forma di scambio di lettere, fra la Comunità Economica Europea e il Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili (iuta).

Nel mese di ottobre è stata annunciata l'apertura in Rotterdam - sulla base di un contributo finanziario CEE - di un ufficio di rappresentanza del Bangladesh per la promozione delle esportazioni nei Paesi della Comunità.

CEE-PAKISTAN

Agli inizi di febbraio si è svolta a Islamabad la consueta sessione annuale della Commissione Mista CEE - Pakistan.

Contemporaneamente ha avuto luogo, organizzato dal Governo pakistano, un seminario sul sistema delle preferenze generalizzate.

Nel quadro delle riunioni del sub-comitato della Commissione Mista CEE-Pakistan, una delegazione della Commissione della CEE ha effettuato una missione a Islamabad dal 18 al 20 settembre. I colloqui hanno avuto per oggetto vari argomenti tra cui la concessione di un contributo per la partecipazione pakistana a fiere europee; facilitazioni e sussidi per la creazione di un punto di vendita ed esposizione permanente per merci pakistane in Europa; assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento qualitativo delle esportazioni e il finanziamento di una missione di operatori pakistani in Europa al fine di incrementare le esportazioni.

CEE-AFGHANISTAN

Nel mese di febbraio si è tenuta a Kabul, in vista della prossima entrata in funzione della televisione in Afghanistan, una riunione, a livello consigliere, delle Ambasciate dei Paesi CEE per un esame congiunto delle richieste avanzate da parte afgana per un'eventuale collaborazione nel settore della programmazione televisiva, in special modo in campo educativo.

Dei risultati della riunione è stata interessata, al fine di una possibile collaborazione, la Radiotelevisione Italiana.

CEE-SRI LANKA

Il 20 novembre 1978 è stato firmato un accordo tra la CEE e lo Sri-Lanka sul commercio dei tessili, sul tipo di quello concluso con l'India, il Bangladesh ed il Pakistan.

Le disposizioni di tale accordo sono *de facto* in applicazione dal 1° gennaio 1978.

CEE-PAESI EFTA

Nell'arco del 1978 gli accordi con i Paesi EFTA hanno funzionato in maniera soddisfacente. Durante le sessioni dei Comitati Misti, che hanno avuto luogo - come di consueto - nei mesi di giugno e di dicembre, non sono emersi problemi di particolare rilievo.

Per quanto concerne i prodotti sensibili, la decisione comunitaria di aumentare anche per il 1979 il *plafond* dei massimali del 5 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente è stata accolta con soddisfazione dai Paesi esportatori di tali prodotti, in particolare di carta.

Nel corso della riunione del Consiglio Esteri del 19 dicembre è stata inoltre approvata la nuova procedura sulla reintroduzione dei dazi per i massimali superati durante l'anno. Tale procedura, che rappresenta una soluzione di compromesso tra l'automaticità della formula precedente e la troppa elasticità dello schema previsto da alcune delegazioni (verifica dell'effettiva necessità sulla base di dati obiettivi), prevede che l'opportunità della reintroduzione dei dazi sui singoli massimali venga preliminarmente esaminata in apposite consultazioni tra gli Stati membri da tenersi quando i massimali fossero raggiunti alla concorrenza del 75 per cento. Tali consultazioni non avranno carattere vincolante e pertanto, qualora gli Stati interessati intendessero mantenere comunque la richiesta

di reintroduzione nel momento del superamento del massimale, questa verrebbe automaticamente applicata secondo le norme previste dalla precedente procedura.

Al fine di venire incontro all'auspicio espresso dai Paesi EFTA di approfondire il contenuto degli accordi già esistenti e di sviluppare un'ulteriore cooperazione, la Commissione, su mandato affidatole dal Consiglio nel mese di giugno, ha preparato un documento relativo allo sviluppo delle relazioni tra la CEE ed i Paesi EFTA. Tale documento, attualmente allo studio delle competenti istanze comunitarie, contiene, da un lato, le proposte per perfezionare gli accordi vigenti (eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, semplificazione e miglioramento delle norme sull'origine, eccetera), dall'altra, gli spunti per dar vita ad una collaborazione diversificata in settori di reciproco interesse quali i trasporti, l'ambiente, il coordinamento delle politiche economiche, eccetera.

CONVENZIONE CEE-ACP DI LOMÈ

La Convenzione di Lomè, firmata il 28 febbraio 1975 dai Paesi membri della Comunità Economica Europea e da 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) - saliti ora a 54 - è entrata in vigore il 1° aprile 1976.

Si ricorda che la Convenzione contempla disposizioni relative alla:

cooperazione commerciale, il cui obiettivo è di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti;

stabilizzazione dei proventi all'esportazione dei prodotti di base degli Stati ACP (STABEX);

realizzazione di una effettiva cooperazione industriale;

cooperazione finanziaria e tecnica, al fine di aiutare lo sviluppo dell'economia degli Stati ACP.

La Convenzione di Lomè contempla inoltre disposizioni relative allo stabilimento dei servizi, ai pagamenti ed ai movimenti di capitale.

La Convenzione ha anche definito, precisandone le competenze, le proprie istituzioni: il Consiglio dei Ministri, assistito dal Comitato degli Ambasciatori, e l'Assemblea Consultiva, composta su base paritetica da membri del Parlamento Europeo e da rappresentanti designati degli Stati ACP.

Nuove accessioni.

Nel corso dei tre anni trascorsi dall'entrata in vigore della Convenzione di Lomè il numero dei Paesi ACP membri è passato da 46 a 54 e nel corso del 1979 arriverà a 56.

Infatti, quattro Paesi — il Surinam, le Seicelle, le Comore e Gibuti — avendo beneficiato della procedura prevista dall'articolo 89 della Convenzione per i Paesi già territori d'oltremare di Stati membri della CEE (PTOM), sono entrati a farne parte rispettivamente il 16 luglio 1976, il 27 agosto 1976, il 13 settembre 1976 e il 21 dicembre 1977.

Per tre Stati — la Repubblica di Capo Verde, Papua Nuova Guinea e Sao Tomè e Principe — è stato necessario, in base al disposto dell'articolo 90, concludere un accordo con la Comunità. Detti accordi, firmati il 28 marzo 1977, sono entrati in vigore il 1° novembre di questo anno. In base alla « dichiarazione d'intenti » adottata nel corso della II sessione del Consiglio dei Ministri CEE-ACP, Sao Tomè e Principe e le Isole di Capo Verde verranno inclusi nell'elenco dei « Paesi meno sviluppati » (articolo 48 della Convenzione).

Nel corso del 1978 sono divenuti indipendenti altri tre PTOM e precisamente: Salomone (11 luglio 1978), Tuvalu (1° ottobre 1978) e Dominica (3 novembre 1978) che hanno presentato formale domanda di accessione alla Convenzione di Lomè.

Solo per Salomone la procedura di adesione si è conclusa il 27 settembre 1978. Per gli altri due Stati è stata approvata la proroga del regime previsto per i PTOM (conformemente alla possibilità offerta dall'articolo 55 della decisione del Consiglio del 29 giugno 1976 relativa all'Associazione alla CEE dei Paesi e Territori d'Oltremare) al fine di evitare che — a partire dall'indipendenza e fino alla effettiva adesione alla Convenzione si debba ad essi applicare il regime previsto per i Paesi terzi.

III Sessione del Consiglio dei Ministri CEE-ACP.

Il Consiglio dei Ministri CEE-ACP ha tenuto la terza sessione il 13-14 marzo 1978 a Bruxelles.

Nel corso di detta sessione è stata in primo luogo approvata una decisione riguardante il miglioramento dei metodi di lavoro del Consiglio dei Ministri CEE-ACP.

Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, il Consiglio ha convenuto di convocare una riunione di responsabili a livello della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione al fine di stabilire un bilancio completo di tutte le azioni intraprese in questo settore dall'entrata in vigore della Convenzione.

Il Comitato degli Ambasciatori CEE-ACP è stato incaricato di redigere, in base ai risultati della riunione ed ove ciò sia ritenuto necessario, una risoluzione sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono adottare per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Per quanto concerne la cooperazione doganale è stata adottata la decisione 1/78 che modifica il Protocollo 1 della Convenzione di Lomè relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa. Tali modifiche erano state rese necessarie dai recenti cambiamenti della nomenclatura doganale internazionale. Si è altresì convenuto che, qualora ne risultasse un cambiamento pregiudizievole per i settori interessati, la Comunità

avrebbe preso, entro il 31 dicembre 1979, tutte le misure necessarie per mantenere il regime preferenziale precedente.

Nel settore degli scambi, in base a statistiche disponibili nella Comunità, il Consiglio dei Ministri ha proceduto all'esame dell'evoluzione recentemente constatata nelle correnti di scambio tra gli Stati ACP e la CEE. Quest'ultima ha in particolare posto in evidenza l'aumento in valore degli scambi dall'entrata in vigore della Convenzione, spiccatamente più accentuato rispetto ad altri gruppi di Paesi terzi sviluppati o in via di sviluppo.

Riguardo al sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX), le Parti hanno sottolineato che il suo funzionamento è stato, nell'insieme, soddisfacente.

Per quanto concerne la cooperazione industriale, il Consiglio ha preso atto con grande interesse della relazione del Comitato di cooperazione industriale, vertente in particolare sulle attività del Centro per lo Sviluppo Industriale. Gli ACP hanno sottolineato l'importanza che il Centro disponga nella futura Convenzione di sufficienti risorse finanziarie autonome del Fondo Europeo di Sviluppo, ed hanno posto l'accento sulle loro esigenze in materia di trasferimento di tecnologia e di cooperazione scientifica, auspicando che lo sforzo di cooperazione industriale si orienti anche verso lo sviluppo degli scambi intra-ACP.

Cooperazione commerciale.

Le disposizioni commerciali della Convenzione, in vigore dal 1° luglio 1975, consentono al 99,5 per cento dei prodotti ACP di accedere al mercato comunitario in esenzione di dazi o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative.

È certamente troppo presto per poter valutare l'impatto di tali disposizioni sull'evoluzione degli scambi; l'osservazione si limita infatti a due anni di applicazione, il 1976 ed il 1977, non essendo ancora ufficiali le statistiche relative al 1978.

Si può dire comunque che il 50 per cento in media delle esportazioni degli Stati ACP è destinato alla Comunità. Tale media copre tuttavia notevoli differenze. Essa è ampiamente superata da 18 Paesi, per i quali la percentuale è spesso superiore al 60 per cento e può raggiungere il 90 per cento (Togo). Viceversa, per la maggior parte dei Paesi dei Caraibi il tasso è inferiore al 20 per cento.

I prodotti di base costituiscono ancora la voce principale delle importazioni provenienti dagli Stati ACP. Al contrario, le esportazioni della CEE verso questi Paesi sono costituite principalmente da manufatti e da beni strumentali.

Zucchero.

Il Protocollo 3 allegato alla Convenzione di Lomè stabilisce gli impegni comunitari e degli Stati ACP di cui all'articolo 3, rispettivamente per l'acquisto e la consegna di determinate quantità di zucchero da canna.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Elemento variabile dell'accordo è il « prezzo garantito », negoziato ogni anno all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità.

Il quantitativo previsto dal Protocollo è di 1.400.000 tonnellate annue di zucchero greggio (pari a 1.221.500 tonnellate in valore di zucchero bianco), il che rappresenta circa il 60 per cento delle esportazioni totali dei Paesi ACP. Il periodo di consegna stabilito va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'impegno della Comunità assume particolare rilievo se si considera che la CEE ha una eccedenza di zucchero, eccedenza che è stata per le campagne 1975/76 e 1976/77 di 1,6 e 1,7 milioni di tonnellate.

Per la campagna 1977/78, su una produzione di 11,5 milioni di tonnellate, l'eccedenza ha superato i 3 milioni di tonnellate.

Offrendo ai Paesi ACP una garanzia di sbocco e di prezzo per la maggior parte delle loro esportazioni di zucchero, la Comunità li ha posti al riparo dalle forti fluttuazioni dei corsi mondiali. La funzione stabilizzatrice di questo meccanismo è messa in evidenza da un confronto tra i due prezzi: mentre in occasione del primo negoziato il prezzo garantito è stato fissato ad un livello inferiore rispetto a quello mondiale (più elevato del solito a causa di una temporanea penuria), la situazione si è completamente invertita in seguito: il prezzo garantito fissato per l'ultima campagna si trova infatti ad un livello mediamente superiore del 127 per cento ai corsi mondiali attuali.

I negoziati conclusi il 22 giugno scorso hanno stabilito un importo di 27,81 UCE per 100 chilogrammi di zucchero greggio (pari a 27.810 lire), mentre per lo zucchero bianco verranno pagate 34,49 UCE, sempre per 100 chilogrammi.

È stato così accordato ai produttori ACP un aumento del 2 per cento rispetto alla campagna 1977-78.

Tali prezzi — che si intendono per merce non confezionata, fornita CIF nei porti europei della Comunità — sono praticati a decorrere dal 1° luglio 1978: non è stata quindi accettata la richiesta presentata dagli Stati ACP di applicare in via anticipata i prezzi concordati.

Rum.

Il Protocollo 7 della Convenzione di Lomè prevede che i prodotti della sottovoce 22.09 C I della Tariffa Esterna Comune (rum, arak e tafia), originari degli Stati ACP siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali. Tale regime preferenziale è tuttavia limitato ad una quantità che la Commissione deve fissare ogni anno in base alle più ingenti quantità che nella Comunità vengono importate durante gli ultimi tre anni, maggiorate di un tasso di aumento annuo del 40 per cento sul mercato britannico e del 13 per cento sui mercati degli altri Paesi membri.

In base a quanto sopra delineato è stato fissato per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979 un contingente di ettolitri 161.807 per i prodotti in questione provenienti dagli Stati ACP.

Detto contingente è stato ripartito all'interno della Comunità nel modo seguente: Benelux 6.000, Danimarca 3.698, Germania 24.706, Francia 9.022, Irlanda 1.000, Italia 424, Regno Unito 161.807.

Banane.

Il Protocollo 6 della Convenzione di Lomè, relativo alle banane, mira a promuovere le esportazioni di questo prodotto verso la Comunità, proteggendo gli Stati ACP per quanto riguarda l'accesso e la commercializzazione sui mercati tradizionali (Francia, Regno Unito, Italia) e sui nuovi mercati comunitari, e prevedendo misure atte a favorire investimenti a qualsiasi livello, dalla produzione al consumo.

A seguito della richiesta presentata dagli Stati ACP lo scorso anno, è stato costituito in giugno un Gruppo Misto di Esperti Governativi composto da personale tecnico specializzato nel settore banane, con il compito di esaminare i problemi posti dall'applicazione del Protocollo 6 e consigliare il Gruppo Misto Permanente su misure pratiche che permettano di assicurare la realizzazione degli obiettivi definiti nel suddetto Protocollo.

Cooperazione doganale.

Nell'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione doganale, la Comunità ha reso più elastico il regime applicabile agli Stati ACP in materia di norme di origine di cui al Protocollo 1 allegato alla Convenzione di Lomè, dichiarandosi disposta ad esaminare le domande di deroga temporanea motivate dalla necessità di sviluppo industriale di questi Stati.

Stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX).

Il sistema STABEX è il primo accordo concluso tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo esportatori di prodotti di base per istituire un sistema che sottragga i proventi di esportazione dei PVS alle fluttuazioni risultanti dalle variazioni dei prezzi di mercato o dei quantitativi.

I 12 prodotti interessati dal sistema ed elencati all'articolo 17 della Convenzione sono: prodotti dell'arachide, del cocco della palma e dei palmisti, del cacao, del legno, cuoio e pellami, banane, tè, sisal grezzo, minerali di ferro. A questi ne sono stati aggiunti altri 7 (vaniglia, chiodi di garofano, pireto, lana, gomma arabica, mohair, ilangilang) a seguito di una apposita richiesta formulata dagli Stati ACP.

Riguardo le somme fino ad ora trasferite a titolo di STABEX, nel primo anno di applicazione della Convenzione di Lomè sono stati effettuati trasferimenti in favore di 17 Paesi per un importo di 72.785.065 UCE. Nel 1977, per l'esercizio 1976, i trasferimenti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

hanno interessato 12 Stati ACP e 5 PTOM per un totale di 36.287.356 UCE.

I trasferimenti accordati fino al 10 novembre di questo anno per i mancati proventi derivanti da esportazioni effettuate nel 1977 ammontano a 31.130.000 UCE in favore dei seguenti Paesi:

	UCE
	—
1. Alto Volta (arachidi)	1.169.977
2. Benin (cotone)	2.083.137
(olio di palma)	1.467.364
(olio di palmisti)	1.211.826
3. Guinea Bissau (legno segato)	146.839
4. Mauritania (minerali di ferro)	3.605.602
5. Niger (arachidi)	2.412.379
(olio di arachidi)	7.383.280
6. Samoa Occidentale (banane)	99.313
7. Swaziland (minerali di ferro)	3.368.878
8. Tanzania (sisal grezzo)	8.176.614

Rispetto al totale trasferito, il 73,7 per cento è andato a prodotti che hanno risentito di circostanze locali sfavorevoli; il 26,3 per cento è andato alla Tanzania per il sisal la cui produzione ha risentito di una grave congiuntura.

Tutti i trasferimenti, essendo stati destinati a Paesi particolarmente poveri, non saranno rimborsabili.

È inoltre da segnalare che sono ancora allo studio della Commissione tre domande supplementari per il 1977 presentate dal Capo Verde per le banane, Uganda per il cotone e Sudan per le arachidi.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (F.E.S.)

Fino a tutto ottobre 1978 il Comitato del Fondo Europeo di Sviluppo ha esaminato numerose proposte di finanziamento che hanno portato ad impegnare le risorse del 4° FES nella seguente misura:

(in milioni di UCE)

	—
Sovvenzioni	1.065,3
Prestiti speciali	246,6
Capitali di rischio gestiti dalla BEI	50,3
Interventi per STABEX	151,4

per un totale di 1.513,6 milioni di unità di conto.

Inoltre la Banca Europea degli Investimenti ha concesso 137 milioni di UCE di prestiti agevolati sulle sue risorse.

Gli interventi del FES hanno interessato per il 44 per cento lo sviluppo della produzione (industria 17 per cento; agricoltura 27 per cento); per il 21 per cento le infrastrutture economiche (trasporti e comunicazioni); per il 14 per cento lo sviluppo sociale (istruzione e formazione, sanità, idraulica, edilizia, abitazioni); per il 10 per cento lo Stabex; per il resto aiuti eccezionali ed altri interventi diversi (11 per cento).

I finanziamenti della BEI hanno interessato esclusivamente i settori industriale, minerario e turistico.

Si sono consolidate le tendenze — già evidenti lo scorso anno — che marcano una sostanziale evoluzione nella politica del 4° FES rispetto ai Fondi precedenti. Infatti, si rileva che nei precedenti FES gli interventi nel settore industriale sono stati appena il 5 per cento nel totale; quelli nell'agricoltura hanno raggiunto il 30 per cento; nei trasporti e comunicazioni il 37 per cento.

Mentre le esigenze di sviluppo dell'agricoltura costituiscono, anche nel 4° FES, un fattore prioritario, questa diversa politica nei confronti del settore industriale deriva dall'importanza che la Convenzione di Lomé assegna allo sviluppo dell'industria nei Paesi ACP.

Lo sviluppo della produzione ed il mantenimento delle capacità di reddito dei Paesi ACP sono, quindi, le caratteristiche del nuovo corso della politica del FES, prima incentrata sulle infrastrutture economiche e sociali e sull'agricoltura.

Dopo due anni e mezzo dalla messa in esecuzione della Convenzione, gli impegni di spesa ammontano già al 49 per cento dell'importo totale.

Sotto l'aspetto della ripartizione per Paesi degli aiuti, si è avuto circa il 63 per cento per i Paesi che erano associati alla Convenzione di Yaoundè (per la maggioranza francofoni) ed il 37 per cento per i nuovi Stati associati alla Convenzione di Lomé (quasi tutti anglofoni).

Come è noto, ai contratti finanziati dal FES partecipano le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, e, in caso di cofinanziamento (Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Fondo Africano di Sviluppo, Fondo Arabo di Sviluppo, Banca Islamica di Sviluppo, Canada, Giappone, ecc.) anche le imprese non appartenenti ai Paesi della Comunità.

Le statistiche pubblicate dalla Commissione sulla ripartizione dei contratti di appalto per Stati mettono in evidenza che l'Italia, tramite le proprie imprese, si è aggiudicata nei primi tre FES il 13,20 per cento dei contratti a fronte di un contributo medio del 12,69 per cento al finanziamento dei tre Fondi.

Per quanto riguarda il 4° FES la Commissione ha reso note le statistiche riguardanti due anni di attività: la quota italiana si è collocata sul 15,9 per cento a fronte di un contributo del 12 per cento.

Nel settore della programmazione sono stati riesaminati numerosi programmi indicativi in relazione alle richieste degli Stati ACP interessati (Ghana, Ruanda, Figi, Impero Centrafricano, Madagascar,

Guaiana, ecc.) ed apportate le necessarie modifiche. Anche sotto l'aspetto della cooperazione regionale è stata messa a punto la programmazione della seconda quota, pari a 209,3 milioni di unità di conto, da destinare a progetti di interesse regionale in Africa.

NEGOZIATI PER LA FIRMA DI UNA CONVENZIONE CHE DOVRA FAR SEGUITO ALLA CONVENZIONE DI LOME

Il 1° marzo 1980 verrà a scadere la Convenzione di Lomè. Ai sensi dell'articolo 91, la CEE si era impegnata ad avviare negoziati 18 mesi prima della scadenza della Convenzione al fine di « esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni fra la Comunità e gli Stati Membri da una parte, e gli Stati ACP dall'altra ».

All'apertura solenne dei negoziati, che ha avuto luogo a Bruxelles il 24 luglio 1978, il Presidente in esercizio del Consiglio dei Ministri della CEE, Genscher, ha illustrato la posizione della Comunità, sottolineando nel suo intervento il « carattere durevole dei rapporti di cooperazione » fra le due parti. Constatando che gli obiettivi della Convenzione sono stati essenzialmente « conseguiti nei termini fissati », e che l'associazione fra la CEE e gli ACP « si basa non soltanto formalmente sulla parità di diritti ma si propone anche di realizzare concretamente la parità delle possibilità », Genscher ha indicato i miglioramenti possibili nella nuova Convenzione (diritti dell'uomo, funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione, regime degli scambi, cooperazione commerciale e industriale, consultazioni settoriali, promozione e protezione degli investimenti).

Da parte del Presidente ACP Patterson sono state esposte le principali innovazioni che gli Stati ACP auspicano siano apportate nella nuova Convenzione che — a loro avviso — non dovrebbe rappresentare una proroga della Convenzione in atto. Tali innovazioni dovrebbero comprendere: aumento della dotazione del FES, ampliamento della lista dei prodotti ammessi a beneficiare del sistema STABEX, dotazione di risorse autonome al Centro di Sviluppo Industriale, libero accesso al mercato comunitario per tutti i prodotti agricoli, definizione di norme di origine che non ostacolino le esportazioni ACP, assistenza particolare ai Paesi più poveri con stanziamento di fondi *ad hoc*.

I negoziati sono ripresi, a livello ministeriale, il 21 dicembre scorso. Quivi si sono costituiti tre gruppi di lavoro incaricati di esaminare la complessa tematica relativa alla cooperazione che nei vari campi (doganale, commerciale, industriale, agricolo) dovrebbe stabilirsi e rafforzarsi tra le Parti.

I risultati dei lavori dei tre gruppi sono stati adottati dalla Conferenza plenaria come orientamenti generali, ancorché non conclusivi, ai quali ambedue le Parti dovranno ispirarsi nel prosieguo dei negoziati.

Si è infine discusso, in maniera informale, del problema del rispetto dei diritti dell'uomo, la cui importanza era stata più volte sottolineata.

La prima fase delle trattative, pur non avendo eliminato tutte le divergenze su alcuni aspetti fondamentali, ha segnato un sensibile ravvicinamento fra le Parti, che fa ben sperare per una positiva conclusione delle stesse, prevista per la prossima primavera.

CAPITOLO XIV**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. PREFERENZE GENERALIZZATE.
AIUTO ALIMENTARE. PRODOTTI DI BASE. DIALOGO NORD-SUD****COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Nel 1978 la cooperazione allo sviluppo delle Comunità Europee ha fatto registrare un consolidamento delle strutture già esistenti.

Una novità di rilievo è stata costituita dalla decisione di partecipare al progetto indiano « Flood II » che ha comportato per la prima volta un impegno comunitario di fornitura di aiuto alimentare su scala pluriennale.

Il « Flood II » è un progetto settennale indiano di sviluppo dell'industria lattiera, che verrà messo in atto grazie ai finanziamenti della Banca Mondiale ed alla partecipazione della Comunità a titolo di aiuto alimentare. Il contributo della Comunità nel 1978 è stato fissato in 31 mila tonnellate di latte scremato in polvere e 12.700 tonnellate di butteroil; per i prossimi anni la CEE esaminerà la possibilità di rinnovare il suo contributo in favore delle disponibilità globali esistenti per l'aiuto alimentare.

È da ricordare altresì che la Comunità in quanto tale ha firmato il 12 maggio 1978 insieme agli Stati membri l'accordo con l'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo) per un'azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito. L'importo di tale azione è stato interamente sottoscritto dagli Stati membri (385.000.000 di dollari, di cui 34.920.000 dall'Italia).

Il programma più importante della cooperazione allo sviluppo della Comunità nel 1978, escludendo quello contrattuale, così come fissato dagli accordi (Convenzione di Lomé, Protocolli Finanziari con il Portogallo, Turchia, ecc.) è rimasto l'aiuto alimentare, per il quale erano stati stanziati 223,7 milioni di unità di conto (MUC). Seguono poi la cooperazione finanziaria e tecnica a favore dei PVS non associati (70 MUC), i cofinanziamenti alle azioni di cooperazione con i PVS eseguite da organizzazioni non governative (12 MUC) e le azioni per aiuti di urgenza a seguito di catastrofi (0,9 MUC).

Nel quadro degli aiuti ai PVS non associati è stato deciso il finanziamento di 36 progetti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'importo degli aiuti è stato così ripartito per area geografica:

Asia	47,5 MUC
America Latina	13,5 MUC
Africa	3,0 MUC

I Paesi maggiormente beneficiari sono stati India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Yemen del Nord, Laos, Haiti, Honduras, Bolivia, Mozambico. Un progetto relativo al Vietnam era ancora all'esame al 31 dicembre 1978.

I principali settori di intervento sono stati:

- sviluppo rurale 25 per cento;
- infrastrutture di stoccaggio 23 per cento;
- infrastrutture di irrigazione 13 per cento.

Tra le azioni per aiuti di urgenza a seguito di catastrofi vanno segnalati:

l'aiuto eccezionale alla Somalia, Etiopia e Gibuti di 3.000.000 di UCE per fornitura di alimenti e medicinali allo scopo di far fronte all'esodo delle popolazioni dell'Ogaden;

aiuto eccezionale al Vietnam in seguito alle inondazioni e all'attacco di parassiti consistente in 150.000 UCE e 100.000 UCE per fungicidi e polverizzatori;

aiuto eccezionale di 26.000 UCE alle vittime del ciclone che ha sconvolto lo Sri Lanka;

aiuto di 400.000 UCE in favore dei sinistrati del Libano;

aiuto di 90.000 UCE in favore dei sinistrati del Nicaragua;

aiuto in favore dei rifugiati in Cambogia e del Vietnam consistente in 5.000 tonnellate di cereali (tramite il PAM);

aiuto all'Angola di 7.500 UCE per la lotta anticolerica.

Sempre a titolo di azioni eccezionali, sono stati concessi i seguenti aiuti per il tramite di organizzazioni non governative:

alle Filippine 30.000 UCE tramite la Caritas Neerlandica;

alla Tailandia e Sri Lanka 25.000 UCE tramite la Caritas Belgica;

all'India 30.000 UCE tramite la Caritas Neerlandica;

allo Zaire 300.000 UCE tramite la Caritas Belgica.

Circa l'evoluzione delle politiche di aiuto si ricorda che nel 1978 è stato messo a punto il progetto di Regolamento per l'aiuto ai PVS non associati, anche se non è ancora potuto entrare in vigore, dato che il Parlamento europeo, non condividendo due articoli del progetto stesso, ha avviato la procedura di concertazione con il Consiglio che al 31 dicembre 1978 non era ancora terminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sempre in materia di aiuto ai PVS non associati, sono stati approvati gli orientamenti per l'azione da effettuare nel 1979, così ripartiti:

Asia	73 per cento
America Latina	20 per cento
Africa	7 per cento

PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE
A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER L'ANNO 1978

Tredici provvedimenti, tutti adottati il 28 novembre 1977, hanno confermato per il 1978, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo: 115 Paesi indipendenti (inclusa la Romania, per la quale il regime si applica in modo selettivo) e 27 Paesi o territori dipendenti.

Nella disciplina comunitaria sono stati introdotti alcuni aggiustamenti ai fini di un migliore funzionamento del sistema. Peraltro è rimasta inalterata, nelle linee essenziali, la struttura del particolare regime che, conformemente all'offerta depositata dalla CEE nel 1969 presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ha avuto completa applicazione a decorrere dal secondo semestre del 1971.

Il trattamento è stato sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti del settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati.

Per i prodotti industriali, è stata concessa l'esenzione daziaria (le modalità di gestione sono diverse secondo le categorie dei « sensibili », « quasi sensibili » e « non sensibili » in cui tali prodotti sono stati compresi). Per determinati manufatti di juta e di cocco, l'esenzione dei normali dazi doganali è stata applicata nell'ambito delle misure particolari stabilite con determinati Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi di imposizione stabiliti in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati. Infine, misure particolari hanno avuto per oggetto i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il caffè solubile, il burro di cacao.

1. *Prodotti sensibili del settore industriale diversi dai tessili.*

Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari, i cui ammontari, espressi in unità di conto, hanno subito degli aumenti rispetto al regime precedente. Data la difficile situazione congiunturale è stato, tuttavia, mantenuto lo *status quo* dei volumi contingentali di diversi prodotti particolarmente

sensibili (calzature, legno placcato, acido glutammico e suoi sali, articoli da viaggio, ecc.).

I volumi dei singoli contingenti, pur stabiliti per l'insieme della Comunità, sono stati integralmente suddivisi tra gli Stati membri sulla base di una chiave di ripartizione informata, in via di massima, a criteri economici di ordine generale, attinenti al commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione. In aderenza alle direttive del Consiglio circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserve per tutti i contingenti preferenziali, per l'esercizio 1978 nove contingenti sono stati gestiti con tale modalità; il quantitativo di riserva costituisce una massa di manovra atta a garantire il completo esaurimento dei volumi in quanto viene evitata la sterilizzazione delle quote che, conferite ai singoli Stati in base alla ripartizione unica e definitiva dei limiti globali, non siano da questi utilizzate in tutto o in parte.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dei Paesi e Territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (« butoir »). Questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o Territorio beneficiario non possono, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali (per taluni prodotti particolarmente sensibili questa percentuale scende al 30 per cento e talvolta al 15 per cento). I dazi normali sono ristabiliti automaticamente quando è stato raggiunto il limite del « butoir ».

2. *Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili del settore industriale, diversi dai tessili ».*

I prodotti industriali « quasi sensibili » sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale in base al quale la cessazione delle preferenze non è automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (« plafonds ») si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (« butoirs ») utilizzabili da ciascun Paese o Territorio. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, stabilisce con proprio Regolamento caso per caso, in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza.

I prodotti industriali « non sensibili » non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità. Il controllo è stato esercitato *a posteriori*, in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete di importazione sono abitualmente disponibili. Per altro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti « non sensibili », la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il con-

trollo di quelli « quasi sensibili », avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare con proprio Regolamento i dazi normali, qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (« *butoirs* »).

Per i prodotti « quasi sensibili », soggetti, cioè, a controllo mediante sorveglianza speciale, i massimali (« *plafonds* ») e gli importi massimi (« *butoirs* ») sono stati aumentati in via generale, del 50 per cento rispetto al precedente esercizio, con le eccezioni di percentuali inferiori o al mantenimento dello *status quo* per prodotti determinati presentanti un certo grado di sensibilità. Le imputazioni, nel quadro dei singoli massimali, sono state circoscritte nell'ambito di un importo massimo comunitario (« *butoir* ») del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e Territorio beneficiari, salvo talune eccezioni (le percentuali limitative del 20 o 30 per cento stabilite per i determinati prodotti sono state indicate negli stessi provvedimenti comunitari).

Per i prodotti « non sensibili » non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi; per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai *plafonds* (importo di base più importo supplementare in riferimento, rispettivamente, ai dati del 1974 e del 1975) ed al *butoir* (limite nella misura del 50 per cento dei massimali).

Allo scopo di limitare le importazioni preferenziali in provenienza da determinati Paesi beneficiari, che, data la loro situazione privilegiata, sono divenuti altamente competitivi in particolari settori, per 26 prodotti o gruppi di prodotti industriali, sono stati introdotti, come in passato, oltre a quelli normali, degli importi massimi comunitari (*butoirs*) inferiori per determinati Paesi o Territori (Messico, Jugoslavia, Corea del Sud, Hong Kong).

L'applicazione dei normali dazi della tariffa doganale comune è stata automatica quando sono stati raggiunti i limiti sia dei *butoirs* normali, sia di quelli speciali fissati per detti Paesi ritenuti altamente competitivi. Allo scopo, poi, di evitare che detti Paesi o Territori potessero concentrare in determinate zone della Comunità le proprie forniture di prodotti soggetti alla limitazione dell'importo massimo, è stata prevista l'applicazione automatica dei normali dazi doganali da parte dello Stato membro nel quale le importazioni preferenziali dei prodotti in questione, originari di uno solo di detti Paesi o Territori, avessero raggiunto la metà del *butoir* particolare, a meno che lo Stato membro interessato non avesse notificato preventivamente alla Commissione che non intendeva avvalersi, in via generale o per casi singoli, di tale disposizione.

Di particolare rilievo è stata la norma che ha consentito ai 28 Paesi meno favoriti, figuranti nella Risoluzione 3487 delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1975, di utilizzare in misura maggiore le possibilità preferenziali di accesso al mercato comunitario; è stato stabilito di non applicare nei loro confronti i limiti dei massimali e dei *butoirs* per i prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili ».

Nel settore siderurgico, data la sua difficile situazione, sono stati mantenuti, con qualche debole variante, i massimali del periodo precedente.

3. — *Prodotti tessili.*

Per i prodotti tessili diversi da quelli di juta e di cocco, data la grave crisi e nell'attesa del rinnovo dell'Accordo multifibre e dei risultati globali dei negoziati conclusi dalla CEE con diversi Paesi fornitori, è stato ritenuto opportuno riprodurre in tutti gli elementi (in particolare per quanto riguarda la quantità) lo schema preferenziale instaurato nel 1977.

I prodotti più sensibili hanno formato l'oggetto di trenta contingenti tariffari. La loro utilizzazione è stata riservata unicamente ai Paesi indipendenti. I volumi dei singoli contingenti, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti, secondo una chiave particolare, fra gli Stati membri. Sono stati stabiliti due importi massimi (*butoirs*): quello generale, stabilito in prevalenza nella misura del 30 per cento, ha rappresentato il limite massimo entro il quale i Paesi indipendenti, diversi da quelli figuranti come competitivi in relazione a ciascun contingente, hanno potuto beneficiare della preferenza. Il *butoir* speciale, nella misura uniforme del 10 per cento delle rispettive quote nazionali, ha stabilito il limite massimo nel cui ambito ai prodotti originari dei singoli Paesi competitivi, espressamente indicati in relazione a ciascuna categoria di prodotti (secondo i casi, Colombia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Singapore, Jugoslavia), è stato possibile accedere al mercato comunitario beneficiando del particolare regime preferenziale.

Per dodici prodotti, la cui sensibilità è stata posta in relazione a determinati Paesi competitivi, i rispettivi volumi, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti in due quote; quella comportante un quantitativo minore (generalmente costituito dal 30 per cento del volume globale), gestita col meccanismo dei contingenti tariffari, è stata riservata cumulativamente ai Paesi e Territori beneficiari competitivi (secondo i casi, Brasile, Uruguay, Hong Kong, Colombia, Jugoslavia, Corea del Sud), espressamente indicati in corrispondenza alle singole categorie di prodotti: l'altra di maggiore entità (generalmente rappresentante il 70 per cento del rispettivo volume globale), è stata l'oggetto di un « *plafond* » che, col « *butoir* » del 50 per cento, ha comportato le modalità di gestione proprie dei prodotti « quasi sensibili » ed è stato aperto indistintamente all'accesso degli altri beneficiari indipendenti e dipendenti. Per gli altri tessili (58 prodotti o gruppi di prodotti) sono state applicate le regole generali del sistema (misure di sorveglianza speciale per alcuni di essi; controllo « a posteriori » in base ai dati statistici per gli altri prodotti considerati « non sensibili »).

In sintonia alla deroga stabilita per gli altri prodotti industriali delle stesse categorie, anche per i tessili « quasi sensibili » e « non sensibili », originari dei 28 Paesi meno avanzati sono stati esclusi i limiti posti dai massimali di importazione.

Per quanto riguarda i prodotti di juta e di cocco, gli Accordi conclusi dalla CEE con l'India ed il Bangladesh sul commercio dei manufatti di juta prevedono, tra l'altro, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate, la graduale sospensione dei dazi della tariffa doganale comune nello specifico settore. Per i tappeti di cocco ed i

tappeti « tufted » di tale materia, originari dell'India, è stato istituito il dazio nullo, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per effetto dell'Accordo CEE-India sul commercio di tali prodotti. Date le misure particolari convenute con la Thailandia e lo Sri-Lanka, questi Paesi hanno beneficiato, nel quadro del regime preferenziale generalizzato, delle predette esenzioni doganali, rispettivamente, per i prodotti di juta e per quelli di cocco.

4. — *Prodotti agricoli trasformati.*

Lo schema del 1977, già caratterizzato da sostanziali miglioramenti, particolarmente a causa dell'applicazione dell'offerta per i prodotti tropicali nel quadro degli Accordi multilaterali del GATT, è stato ancora migliorato, per l'esercizio 1978, dall'inclusione di altri prodotti nella serie di quelli ammessi al regime preferenziale (cavalli da macello ed altri, alcuni crostacei e molluschi, alcuni prodotti ortofrutticoli da importare in determinati calendari, miscugli di frutta tropicali conservate, lime e limette, eccetera). Le aliquote daziarie ridotte e i dazi nulli, stabiliti nel precedente esercizio, sono rimasti, in via di massima, invariati.

Diversamente da quanto previsto per i prodotti industriali, per i prodotti agricoli trasformati non sono stati stabiliti limiti quantitativi alla loro importazione preferenziale, sul piano sia generale che particolare (è stata tuttavia prevista la clausola di salvaguardia).

5. — *Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile.*

Come nel 1977 è stato aperto un contingente tariffario di 60.000 tonnellate di tabacchi greggi del tipo Virginia al dazio del 7 per cento a favore dei Paesi beneficiari. Tale contingente ha interessato soprattutto l'India, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan, la Malaysia e lo Sri-Lanka.

È stato aperto inoltre un « plafond » comunitario di 2.500 tonnellate di tabacchi greggi, diversi da quelli del tipo Virginia col dazio del 7 per cento.

Il contingente tariffario e il massimale comunitario dei tabacchi greggi sono significativi dello sforzo considerevole fatto dalla CEE a vantaggio di alcuni Paesi meno favoriti. Sono stati rispettati gli impegni assunti in sede internazionale circa l'applicazione unilaterale delle offerte tariffarie per i prodotti tropicali presentate nel quadro dei negoziati « Tokyo Round ». Giova considerare che si tratta di prodotti di base soggetti ad organizzazione di mercato i quali, secondo l'offerta comunitaria delle preferenze all'UNCTAD, non potevano rientrare nel sistema preferenziale, in quanto sono ammessi al particolare regime, per quanto concerne il settore agricolo, unicamente i prodotti trasformati (sono state tuttavia previste apposite clausole di salvaguardia).

Sono stati altresì previsti un contingente tariffario comunitario di 45.000 tonnellate di conserve di ananassi non a fette, col dazio del 12 per cento e un contingente tariffario comunitario di 28.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, col dazio del 15 per cento. Tali provvedimenti hanno interessato in particolare la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto d'esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico.

Due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), sono stati infine stabiliti in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Dato il carattere non preferenziale dell'Accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire di tale concessione tutti i Paesi e Territori in via di sviluppo beneficiari. Peraltro, di fatto, il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione.

SCHEMA PREFERENZIALE DEL 1979

Undici Regolamenti del Consiglio CEE e due Decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, tutti adottati il 18 dicembre 1978, hanno instaurato, per il 1979, il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo. La disciplina normativa del nuovo esercizio comporta alcune innovazioni, intese, sulla base di un esame delle possibilità offerte per ciascun settore economico, ad apportare dei miglioramenti al particolare regime tanto per i prodotti industriali quanto per i prodotti agricoli trasformati.

La Comunità ha infatti voluto compiere un nuovo sforzo per facilitare l'accesso al proprio mercato dei prodotti originari dei Paesi del Terzo Mondo. Peraltro, la difficile situazione congiunturale e l'incertezza della ripresa economica hanno imposto la necessità di contemperare, in un giusto equilibrio, le concessioni preferenziali con gli interessi produttivi, sia degli Stati membri, sia dei Paesi associati. In tale contesto sono state tenute in prioritaria e particolare considerazione le necessità dei 28 Paesi emergenti meno progrediti.

Lo schema del nuovo esercizio preferenziale contiene un insieme di misure specifiche che consentono un ampliamento considerevole delle importazioni preferenziali dei prodotti originari di detti Paesi; viene consolidata in forma più concreta e di più vasta portata l'azione che in tal senso si era delineata nei sistemi del 1977 e del 1978. I miglioramenti introdotti sono informati alle determinazioni del Consiglio Europeo e del Vertice economico occidentale che, nelle sessioni tenutesi a Brema e a Bonn, rispettivamente, nei giorni 6 e 7 e nei successivi 16 e 17 luglio 1978, hanno riaffermato la volontà politica di accentuare il carattere di apertura del regime preferenziale generalizzato, tenendo in particolare considerazione gli interessi

dei Paesi meno avanzati che maggiormente risentono degli effetti dell'attuale crisi mondiale.

Le innovazioni e i miglioramenti introdotti nello schema del 1979, non alterano peraltro le linee generali uniformate alla struttura del regime in vigore nel 1978.

I.

PRODOTTI INDUSTRIALI FINITI E SEMIFINITI DIVERSI DAI TESSILI

I volumi dei contingenti e dei massimali sono stati ulteriormente aumentati, in conformità degli impegni assunti nel quadro dell'UNCTAD. Peraltro, la difficile situazione nella Comunità di diversi settori importanti ha determinato la necessità di mantenere lo *statu quo* per alcuni prodotti di particolare sensibilità; per altri non è stato possibile osservare il pieno effetto del calcolo normale previsto per l'aumento.

L'applicazione del sistema preferenziale generalizzato dell'unità di conto europea (UCE) dell'unità di conto del FMI ha comportato i problemi derivanti dalla conversione nelle valute nazionali dei limiti contingentali espressi nella nuova unità di conto. Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione, per gli Stati membri a valuta debole (Italia, Regno Unito, Irlanda) si sarebbero verificati aumenti solo al 59 per cento, mentre per quelli a valuta forte (Germania Federale, Benelux, Paesi Bassi, Danimarca) le riduzioni sarebbero state dell'ordine fra il 18 per cento ed il 28 per cento. Tali problemi hanno avuto una soluzione pragmatica che non pregiudica il futuro regime da instaurare a partire dal 1° gennaio 1981, dopo il primo decennio di applicazione del sistema attuale. L'aumento delle potenziali importazioni preferenziali per gli Stati membri a moneta debole è stato stabilito, per il 1979, nella misura del 5 per cento della differenza fra l'antica unità di conto e l'unità di conto europea, espresse nelle rispettive divise nazionali, e comporterà un altro 5 per cento per il 1980. Gli Stati membri a moneta forte hanno assunto l'impegno di non ridurre le possibilità di importazione già acquisite nel quadro dello schema del 1978. Tale formula comporta modalità di applicazione per cui i volumi globali in UCE, stabiliti sul piano comunitario, non saranno superati.

I prodotti « quasi sensibili » hanno comportato alcuni mutamenti (aumenti di massimali, modifiche di *butoirs*, inclusione di nuovi prodotti). In via di principio, l'applicazione dell'UCE non ha posto problemi per i prodotti in questione soggetti a *plafonds* comunitari senza ripartizione fra gli Stati membri; il problema potrebbe, tuttavia, sorgere nel caso in cui le importazioni dovessero concentrarsi nei Paesi a moneta debole.

Per i prodotti « non sensibili » l'aumento minimo dei massimali è stato del 15 per cento; per questi non si sono avuti problemi in relazione all'applicazione dell'UCE.

Di particolare rilievo è l'innovazione che lo schema del 1979 ha introdotto nel settore dei prodotti industriali, diversi dai tessili,

a favore dei 28 Paesi beneficiari meno avanzati i cui prodotti sono ammessi all'importazione preferenziale nella Comunità in esenzione daziaria senza alcuna delle limitazioni che il particolare regime comporta normalmente, quali contingenti, massimali, importi massimi (*butoirs*). I prodotti originari di detti Paesi potranno in tal modo accedere al mercato comunitario, per tutto l'arco del 1979, alle condizioni preferenziali senza subire le conseguenze derivanti dall'esaurimento dei contingenti e *plafonds* dovuto ad un maggiore dinamismo delle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo più competitivi.

II.

PRODOTTI TESSILI

Per i tessili, diversi dai manufatti di juta e di cocco, la Commissione aveva proposto un nuovo schema adeguato alla politica commerciale ed industriale del settore. Tenuto conto, per altro, delle difficoltà che avrebbero incontrato le Amministrazioni nazionali nell'applicazione a breve termine di tale regime e allo scopo di dare la possibilità di mettere a punto, sul piano comunitario, il nuovo schema basato sull'Accordo multifibre e sugli accordi bilaterali conclusi con i Paesi fornitori, è stato deciso di prorogare per 6 mesi il sistema del 1978, apportando un aumento del 5 per cento ai quantitativi da importare in franchigia ed alcuni aggiustamenti. Per i prodotti di juta e di cocco il regime è rimasto invariato.

III.

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Sono state apportate delle riduzioni a livello dei dazi preferenziali per determinati prodotti già figuranti nello schema (aragoste, astici, granchi, gamberi, gamberetti, calamari, polpi, sigari) e dazi ridotti sono stati stabiliti per nuovi prodotti (succhi concentrati di pompelmo, hilse (pesci) in conserva). In analogia a quanto è stato disposto per il settore industriale, esclusi i tessili, tutti i prodotti dei Capitoli 1 a 24 della Tariffa doganale comune, originari dei 28 Paesi beneficiari più poveri e già coperti dallo schema preferenziale, sono stati ammessi alla importazione nella Comunità in esenzione doganale.

IV.

TABACCHI GREGGI, CONSERVE DI ANANASSI, CAFFÈ SOLUBILE,
BURRO DI CACAO

A favore dei 28 Paesi meno avanzati è stabilita la esenzione doganale anche per i prodotti che sono oggetto di limitazioni quantitative in virtù di regolamenti particolari (tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile).

V.

REGOLE DI ORIGINE

Salvo alcuni adattamenti tecnici, resi necessari, in particolare, dall'applicazione dell'unità di conto europea, le norme relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie, in vigore nel 1978, sono state essenzialmente ricondotte per il nuovo esercizio.

Adottando le misure particolari a favore dei Paesi in via di sviluppo più poveri, il Consiglio ha riaffermato, in apposita dichiarazione, l'importanza di una stretta osservanza delle regole di origine per prevenire e reprimere eventuali casi di deviazioni di traffico.

Sono state, altresì, riprodotte le regolamentazioni relative al sistema dell'origine cumulativa « limitata », del tipo degli Accordi CEE-EFTA, per i tre seguenti gruppi economici: Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, Paesi del mercato comune dell'America Centrale, Gruppo andino, allo scopo di favorire la loro integrazione regionale.

VI.

PAESI BENEFICIARI

Non vi sono state modifiche sostanziali. Nei confronti della Romania è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze di cui ha beneficiato nel 1978, con alcuni miglioramenti. Tale Paese non è stato compreso fra i beneficiari del regime dei tessili; per altro si è manifestato un orientamento favorevole per includerlo nel nuovo schema tessile da definire. Un accordo per estendere alla Bulgaria il beneficio delle particolari preferenze non è stato realizzato; tuttavia il Consiglio si è impegnato a prendere in benevola considerazione la possibilità della futura inclusione di tale Paese fra i beneficiari ed ha invitato la Commissione a presentare proposte concrete al riguardo.

VII.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Lo schema preferenziale del 1979, pur informato alle esigenze realistiche dell'attuale congiuntura economica, dà atto dello spirito di responsabilità di cui sono compenstrate le azioni comunitarie nei confronti dei Paesi emergenti, segnatamente di quelli meno favoriti, e conferma l'impegno assunto a livello mondiale dalla CEE nel quadro della politica globale in favore del Terzo Mondo della quale il particolare sistema delle preferenze è un elemento fondamentale.

Gli sforzi della CEE sono stati concentrati sulla più ampia utilizzazione possibile dei vantaggi a favore dei Paesi emergenti meno progrediti, mentre l'azione comunitaria, pur compenetrata di uno spirito di apertura, ha dovuto tener conto del sufficiente grado di competitività raggiunto da altri Paesi che accedono ai vantaggi delle preferenze in misura eccessivamente elevata.

Secondo le valutazioni della Commissione CEE, il volume potenziale delle importazioni preferenziali coperto dallo schema del 1979 si aggira su 7,9 miliardi di unità di conto europee di cui 6,6 miliardi per i prodotti industriali e 1,3 per i prodotti agricoli. Rispetto all'esercizio precedente, per il quale tale volume ammontava a 6,8 miliardi di unità di conto (Fondo Monetario Internazionale), l'incremento può considerarsi notevole, tenuto conto, da un lato, della difficile situazione congiunturale della Comunità e, dall'altro, dell'assenza di un ampliamento comparabile e significativo dei consimili sistemi preferenziali degli altri Paesi offerenti, membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Lo sgravio degli oneri doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, ammonterebbe per gli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente, a 257, 300 e 347 milioni delle antiche unità di conto. Si tratta di somme considerevoli che, rappresentando l'entità della mancata protezione doganale, danno atto dello sforzo economico sostenuto dalla Comunità nonché, in una certa misura, dell'onere finanziario a carico degli Stati membri che debbono contribuire con proventi di altra natura, alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperto dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli. Per il 1979 non esistono ancora stime analoghe che certamente indicherebbero cifre molto più elevate.

Gli effetti dei miglioramenti quantitativi e qualitativi del regime preferenziale comunitario potrebbero essere più sostanziali se più estesa fosse la conoscenza del sistema e più ampia la sua applicazione. La Commissione organizzerà, come per il passato, un programma di seminari nei Paesi beneficiari, basati soprattutto su discussioni particolari dirette a determinati settori economici.

AIUTO ALIMENTARE

La Comunità Economica Europea nel quadro delle proprie azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo fornisce, a titolo di aiuto alimentare, dei rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere, butteroil e zucchero.

Il programma in cereali deriva dagli impegni presi dalla Comunità nell'ambito della Seconda Convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971. Il contributo complessivo della Comunità per il 1978, invariato rispetto all'anno precedente, è di

1.287.000 tonnellate di cereali, il più consistente dopo quello degli Stati Uniti d'America.

Le forniture comunitarie in cereali sono divise in azioni eseguite direttamente dalla Comunità in quanto tale (56 per cento del quantitativo globale, ossia 720.500 tonnellate) e azioni bilaterali degli Stati membri (44 per cento, ossia 566.500 tonnellate).

I programmi in prodotti lattiero-caseari e in zucchero non derivano invece da impegni internazionali e sono eseguiti direttamente dalla Comunità in quanto tale.

Per il 1978 la Comunità si è impegnata a fornire 150.000 tonnellate di latte scremato in polvere, 45.000 tonnellate di butteroil e 6.153 tonnellate di zucchero.

Per far fronte alle suddette forniture è stato iscritto nel bilancio 1978 della Comunità Europea un importo complessivo di 223,71 milioni di UCE così ripartite: cereali 88,8 MUCE; latte scremato in polvere 76,05 MUCE; butteroil 56,34 MUCE; zucchero 1,52 MUCE; altre spese 1 MUCE. Tali importi riguardano le spese relative all'acquisto dei prodotti, al trasporto e distribuzione dello stesso, mentre non includono gli oneri relativi alle restituzioni all'esportazione dei prodotti.

Nel 1978 la Comunità in quanto tale ha deciso di fornire aiuti ai seguenti Paesi:

AMERICA LATINA

Antigua, Guyana, Bolivia, Honduras, Giamaica, Perù, Uruguay.

AFRICA

Alto Volta, Angola, Burundi, Capo Verde, Ciad, Comore, R. P. Congo, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Lesoto, Isole Maurizio, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, I. Centro Africano, Sao Tomé e Principe, Seicelles, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Zaire e Zambia.

MEDIO ORIENTE

Egitto, Giordania, R. A. Yemen, RPD Yemen, Libano.

ASIA

Afganistan, Bangladesh, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam.

ORGANISMI INTERNAZIONALI

PAM, UNICEF, UNRWA, CICR, CARITAS, LSCR, CRS (la distribuzione geografica di tali aiuti viene concordata tra gli organismi e la Comunità, e può comprendere anche Paesi non inclusi nella lista che precede).

Per quanto riguarda i programmi di aiuto alimentare bilaterale italiano in cereali, nel corso del 1978 sono stati conclusi accordi di fornitura con i seguenti Paesi:

Paesi	Tonn. cereali	Data della firma
—	—	—
<i>Seconda annata agraria:</i>		
Somalia	15.000	10 marzo 1978
Zaire	5.431	13 ottobre 1978
Etiopia	5.000	27 ottobre 1978
<i>Terza annata agraria:</i>		
Etiopia	5.000	27 ottobre 1978
<i>Prima annata agraria di proroga:</i>		
Etiopia	10.000	27 ottobre 1978
Vietnam	5.000	29 dicembre 1978

Anche nel 1978 sono continuate in sede comunitaria le discussioni dirette ad attuare una riforma della politica dell'aiuto alimentare.

Nel mese di giugno la Commissione ha infatti presentato una proposta diretta a modificare nel suo insieme la vigente procedura di gestione dell'aiuto alimentare comunitario al fine di ovviare agli inconvenienti che attualmente si verificano, aumentare l'efficienza e assicurare un maggior impatto dell'aiuto stesso nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A seguito di alcune modifiche apportate in sede di esame da parte delle competenti istanze comunitarie, la proposta di cui sopra si articola nel seguente modo:

1) *Base giuridica:*

La gestione dell'aiuto alimentare comunitario dovrebbe essere disciplinata da un regolamento quadro basato sull'articolo 43 (politica agricola) e sull'articolo 235 (sul quale si basa la politica comunitaria dell'aiuto allo sviluppo);

2) *Ripartizione delle competenze tra Consiglio e Commissione:*

Il Consiglio eserciterebbe competenze in materia di: definizione dei prodotti oggetto degli aiuti; definizione dei quantitativi globali e della ripartizione degli aiuti in cereali tra azioni comunitarie e azioni nazionali; determinazione dell'elenco dei Paesi ed organismi che possono beneficiare degli aiuti; ripartizione tra beneficiari dell'80 per cento del volume degli aiuti. Le decisioni del Consiglio verrebbero prese all'unanimità e non a maggioranza qualificata, come avviene attualmente.

La Commissione invece eserciterebbe competenze per quanto riguarda: la ripartizione del restante 20 per cento degli aiuti, in particolare per far fronte a situazioni di emergenza; la definizione dei prodotti derivati che potrebbero essere oggetto di aiuto; le modalità e la destinazione degli aiuti eseguiti tramite organismi internazionali; le disposizioni relative al trasporto e distribuzione degli aiuti; le modalità di concessione ed utilizzazione degli aiuti; la conclusione degli accordi con i Paesi beneficiari; i problemi di ordinaria amministrazione. Nell'esercizio delle proprie competenze la Commissione verrebbe assistita da un Comitato di gestione.

Tale progetto di regolamentazione recepisce quasi totalmente le richieste avanzate dalla delegazione italiana in sede comunitaria. Da parte nostra è stato infatti più volte sostenuto che l'aiuto alimentare deve essere considerato preminentemente uno strumento di cooperazione allo sviluppo e che quindi si dovrebbe evitare che l'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune (articolo 43) possa condurre, come è avvenuto in passato, all'utilizzo dell'aiuto alimentare per sostenere alcune produzioni agricole eccedentarie.

Nel 1978 sono inoltre continuati in sede internazionale i negoziati per il rinnovo dell'accordo internazionale del grano del 1971 e che è costituito da due Convenzioni separate, quella sul commercio internazionale dei cereali e quella sull'aiuto alimentare.

Tali negoziati non hanno finora avuto esito positivo soprattutto a causa di difficoltà emerse nel corso delle discussioni per il rinnovo della Convenzione sul commercio internazionale dei cereali.

Per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione per l'aiuto alimentare sono stati compiuti invece dei progressi in sede di negoziato. Tutte le delegazioni hanno accolto l'obiettivo di un quantitativo globale di aiuto alimentare annuo di 10 milioni di tonnellate.

late di cereali e si sono pertanto aperte delle buone prospettive di aumento dell'aiuto da parte dei Paesi donatori.

La nuova Convenzione dovrebbe essere molto simile a quella attualmente in vigore che si è dimostrata un utile strumento internazionale di aiuto allo sviluppo nel settore alimentare. Scopo principale dei negoziati è quindi quello di migliorare quantitativamente e qualitativamente l'attuale Convenzione.

Sul punto più importante, quello dell'aumento dell'ammontare globale degli aiuti alimentari che dovranno essere forniti nel quadro della nuova Convenzione, è stato già raggiunto un accordo da parte di tutti i Paesi membri della Comunità che prevede che la quota comunitaria annua passi dalle attuali 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 tonnellate di cereali. Con tale aumento la Comunità darà un importante contributo al raggiungimento del predetto obiettivo mondiale di 10 milioni di tonnellate di cereali.

Gli altri punti decisi in sede comunitaria riguardano delle proposte di modifica dell'attuale Convenzione che la Commissione avanzerà in sede di negoziato. Tali modifiche dovrebbero portare ad un miglioramento qualitativo degli aiuti alimentari forniti dai Paesi donatori che parteciperanno alla nuova Convenzione.

Tra questi punti figurano due che rivestono un particolare interesse per il nostro Paese, ossia quello relativo ad una maggiore utilizzazione del riso nel quadro della nuova Convenzione e quello che riguarda la possibilità di eseguire gli aiuti alimentari sotto forma di prodotti cerealicoli di seconda trasformazione.

Tenuto conto dell'impossibilità di rinnovare in tempo utile l'Accordo internazionale del grano i Paesi membri dell'Accordo hanno deciso di prorogarlo una quarta volta fino al 30 giugno 1979.

Il contributo della Comunità alla proroga (1978-1979) della Convenzione per l'aiuto alimentare è rimasto inalterato (1.287.000 tonnellate di cereali) rispetto alla proroga precedente. Anche il contributo bilaterale italiano non ha subito modifiche (82.000 tonnellate di cereali).

PRODOTTI DI BASE

1. — Caffè

Il funzionamento dell'accordo internazionale sul caffè è stato, nel corso del 1978, fortemente condizionato dall'instabilità del mercato che sembra non volersi rassegnare ad un ritorno alla normalità a tre anni dalla ormai storica gelata brasiliana del 1975.

A causa delle fluttuazioni dei prezzi del caffè non si è finora potuto realizzare l'auspicato consenso tra Paesi produttori e consumatori sulla revisione delle clausole economiche di detto accordo.

Tali clausole, stabilite nel 1976 e basate sulla introduzione di contingenti all'esportazione operanti secondo una forcella di prezzi minimo e massimo, non sono apparse infatti in grado di svolgere un'effettiva funzione regolatrice. Difficoltà si sono anche riscontrate per quanto riguarda l'istituzione di uno stock regolatore.

Di fronte a questa situazione, l'ultima sessione del Consiglio ICCO (15-29 settembre 1978) non poteva che essere interlocutoria in attesa che produttori e consumatori riescano a conciliare le divergenti posizioni.

2. — Cacao

La necessità di pervenire ad un nuovo accordo, che sostituisca quello del 1975, è stata al centro di numerose riunioni del Consiglio ICCO e del Comitato preparatorio. Le motivazioni alla base del rinegoziato sono apparse essere sostanzialmente le seguenti:

1) il presente accordo, entrato peraltro in vigore soltanto il 7 novembre 1978, non ha mai effettivamente funzionato in quanto la forcella prezzi è stata irrealisticamente fissata ad un livello troppo basso, ciò che ha impedito l'operatività dello stock regolatore;

2) le disposizioni economiche contenute nell'accordo 1975 si sono rivelate del tutto inadeguate;

3) la rinegoziazione potrebbe permettere la partecipazione USA ad un nuovo accordo.

La posizione CEE, peraltro non unitaria su altri punti del progetto di Accordo, è caratterizzata dal consenso di massima sulle misure riguardanti l'istituzione e il finanziamento di uno stock regolatore, la forcella dei prezzi e i meccanismi di revisione. La convocazione della Conferenza negoziale di Ginevra (22 gennaio - 9 febbraio 1979) dovrebbe comunque consentire un riavvicinamento dei punti di vista dei Paesi produttori e consumatori.

3. — Olio d'oliva

L'Italia ha firmato nel settembre del 1978 il Protocollo del 7 aprile 1978 sulla riconduzione fino al 31 dicembre 1979, dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963.

Tale riconduzione appare particolarmente opportuna al fine di preparare adeguatamente il negoziato per un nuovo Accordo previsto per il periodo 20 marzo-6 aprile 1979.

I lavori preparatori finora svoltisi hanno permesso alla CEE di elaborare una linea comune riguardo al sostegno del consumo, attraverso la partecipazione al Fondo di propaganda, al miglioramento delle tecniche oleicole, all'allargamento del campo di applicazione dell'accordo alle olive da tavola. Infine, a differenza di quanto avviene per altri prodotti di base quali, ad esempio, il cacao o il grano, la Comunità si oppone per l'olio di oliva alla costituzione di uno stock regolatore, considerato non idoneo ad assicurare la stabilità del mercato e prezzi equi.

4. — Zucchero

L'Accordo Internazionale dello zucchero è stato adottato in sede UNCTAD a Ginevra alla fine del 1977 allo scopo di stabilizzare le disponibilità ed i prezzi ad un livello tale che sia soddisfacente sia per produttori che per i consumatori.

Esso prevede la stabilizzazione dei prezzi entro una forcella di 11-21 cent. di dollaro USA per libbra da ottenere facendo ricorso a contingenti all'esportazione e ad uno stoccaggio di circa 2,5 milioni di tonnellate di questo prodotto.

La CEE non ha aderito sino ad ora a tale accordo a causa sia della diversa valutazione con i Paesi esportatori sugli effetti che avranno le norme relative alla manovra delle quote di esportazione ed alla politica degli stocks sia per una diversa interpretazione sul ruolo che in detto accordo la Comunità dovrebbe avere (alla CEE si sarebbe voluto assegnare uno status di « importatrice netta », in considerazione delle importazioni di 1,3 tonnellate di zucchero provenienti dai Paesi ACP e non di « esportatrice netta » come avrebbe voluto).

Quanto all'eventuale adesione della CEE all'Accordo, si è recentemente esaminata la possibilità (accettata da tutti i Paesi con la sola riserva della Francia) di dar corso, in sede di Consiglio dello Zucchero, a contatti informali per l'analisi delle modalità della partecipazione CEE all'accordo, basata però sul principio dell'« equivalenza degli obblighi ».

Per quanto concerne la posizione del nostro Paese, occorre tenere presenti due fattori, uno politico (opportunità della partecipazione visto l'importanza dell'Accordo Zucchero nel quadro del programma UNCTAD) ed uno economico (eventuali difficoltà che deriverebbero alle esportazioni comunitarie qualora gli attuali importatori di zucchero comunitario partecipassero ad un accordo da cui la CEE restasse esclusa).

Ovviamente non può, però, tacersi l'eventuale pericolo che l'adesione all'accordo possa comportare ostacoli allo sviluppo produttivo in atto in Italia (ove manca poco all'autosufficienza a seguito di un preciso impegno di politica del settore).

Considerati questi aspetti sembra pertanto che la posizione italiana possa essere sufficientemente aperta a tutti quei compromessi che realisticamente possano permettere una futura partecipazione della CEE all'accordo. Comunque, la Commissione CEE fornirà uno studio su quelle che potrebbero essere le implicazioni sulla produzione interna e sulle esportazioni della partecipazione della Comunità all'accordo.

5. — Gomma

La gomma naturale fa parte del nucleo dei prodotti di base elencati nella risoluzione 93 (IV) dell'UNCTAD, per i quali l'istituzione di un sistema di scorte potrebbe contribuire alla stabilizzazione del mercato.

Un possibile accordo internazionale sulla gomma naturale, ha costituito pertanto l'oggetto di discussioni intergovernative iniziate nel gennaio 1977 e culminate con la prima sessione della Conferenza negoziale, svoltasi a Ginevra dal 6 al 24 novembre 1978. Anche se non si è ancora giunti all'adozione di un Accordo, sensibili progressi sono stati compiuti in questa direzione. In particolare, la Comunità si propone come obiettivi: a) la garanzia di forniture sufficienti e regolari, a condizioni ragionevoli, alle industrie comu-

nitare consumatrici di gomma naturale e *b*) una migliore stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale secondo la loro tendenza a lungo termine sul mercato internazionale, equilibrando l'offerta e la domanda tramite un sistema di scorte.

6 — Rame

La quinta riunione preparatoria sul rame (Ginevra, 9-14 ottobre 1978) ha confermato l'estrema difficoltà di realizzare una convergenza generale sulla necessità stessa di un accordo internazionale.

In effetti, il comportamento negativo di USA, Canada, Giappone e, tra i Paesi CEE, di Germania Federale e Regno Unito, che nella terza riunione preparatoria avevano accettato di continuare il processo negoziale in due tappe, ha chiaramente dimostrato che, nelle loro intenzioni, la creazione di un organismo sul rame dovrebbe nei fatti costituire la tappa finale di un accordo e non una fase preliminare anche se di durata indeterminata del negoziato per un accordo internazionale.

Di fronte a tale opposizione, sono finora risultati vani gli sforzi della Comunità Europea volti a rilanciare le discussioni. Qualora nessun accordo dovesse essere raggiunto neanche nella sesta riunione preparatoria (12-16 marzo 1979), il problema «rame» sarà sollevato alla V UNCTAD prevista per il mese di maggio a Manila.

7. — Cotone

La costituzione di stocks a livello internazionale non sembra appropriata. La CEE è, comunque, favorevole alla promozione commerciale, all'assistenza alla ricerca e allo sviluppo e ad una politica di contratti a lungo termine fra gli operatori economici.

8. — Banane

La Conferenza convocata a Roma nei giorni 2-6 ottobre 1978 non ha permesso di giungere ancora ad un accordo sulle banane. La Comunità considera comunque come punti fermi di un eventuale accordo sia un'intesa sui contingenti all'esportazione sia la garanzia da concedere alle importazioni preferenziali dei Paesi ACP.

9. — Grano

Le difficoltà esistenti in merito alla conclusione di un nuovo accordo sul grano sono il riflesso degli interessi che contrappongono non solo i Paesi esportatori tra di loro, ma anche Paesi produttori e consumatori.

Le due sessioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul grano tenutesi nel corso del 1978 hanno permesso di formulare una serie di proposte sui principali nodi del negoziato che riguardano:

a) il problema del volume della ripartizione e del finanziamento degli stocks regolatori;

b) l'adozione di un sistema di prezzi che eviti fluttuazioni eccessive nel mercato del grano;

c) le disposizioni da prendere a favore dei Paesi in via di sviluppo.

10. — Stagno

L'obiettivo della stabilità del mercato, minacciata nel 1978 dalla carenza del prodotto e dal comportamento irregolare della domanda, ha determinato un'intensa serie di consultazioni in vista di un rinegoziato dell'accordo del 1975 che scadrà nel giugno 1980. Al riguardo il problema più importante del rinegoziato sembra essere costituito dal meccanismo di revisione dei prezzi.

IL DIALOGO NORD-SUD GLI OBIETTIVI GENERALI DEL DIALOGO

Da parte italiana si condivide la tesi da tempo sostenuta nelle varie sedi multilaterali che, nel contesto della crescente interdipendenza fra i vari sistemi economici, le prospettive di superamento della crisi mondiale non dipendono soltanto da una più intensa cooperazione fra i paesi industrializzati, ma anche dall'allargamento della cooperazione economica ai paesi del Terzo Mondo. Una maggiore apertura verso i paesi in via di sviluppo è, tra l'altro, una delle condizioni necessarie a favorire il processo di riconversione produttiva necessario al risanamento della nostra economia.

Obiettivo principale del dialogo nord-sud deve essere innanzitutto quello di stabilire le premesse per tale collaborazione, attraverso la creazione delle condizioni di fondo e di adeguati strumenti operativi.

La strategia dello sviluppo per gli anni ottanta dovrà essere ispirata soprattutto a questa esigenza di collaborazione in vista di una migliore divisione internazionale del lavoro e della produzione e di una più equa ripartizione delle risorse mondiali.

Sarà quindi necessario che prima della conclusione del presente decennio siano avviati a conclusione i vari negoziati che si svolgono da tempo in sede UNCTAD nel contesto del dialogo nord-sud e che siano trovate soluzioni soddisfacenti per tutti gli altri problemi che si presentano nel quadro dei rapporti fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

I principali temi da affrontare sono i seguenti:

1) *Trasferimento di risorse.*

L'obiettivo dello 0,70 per cento del p.n.l., a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo, è stato raggiunto e superato soltanto da un numero assai ristretto di paesi industrializzati (in prevalenza, scandinavi e del nord Europa). L'Italia, a causa della difficile situazione che caratterizza da anni l'economia nazionale, non è stata finora in grado di aumentare i propri contributi nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo; ma sta cercando, attraverso un disegno di legge

attualmente all'esame del Parlamento, di creare mezzi di intervento più adeguati e che ci consentano di avvicinarci gradualmente ad un volume di aiuti pubblici pari alla media DAC (0,35 per cento).

2) *Fondo Comune e stabilizzazione dei prezzi delle materie prime.*

L'Italia si è sempre pronunciata a favore della stabilizzazione dei prezzi e di una maggiore sicurezza e regolarità di approvvigionamento delle materie prime: obiettivi da raggiungere attraverso la conclusione di accordi basati sulla gestione di « stocks » regolatori o di altri meccanismi adeguati.

Siamo quindi favorevoli alla costituzione di un Fondo Comune che, funzionando da cassa di compensazione fra i vari accordi, ne faciliti il funzionamento, effettuando al tempo stesso interventi in settori connessi con la produzione e la commercializzazione delle materie prime in questione.

Nell'ultima Conferenza di Ginevra si sono fatti sostanziali passi avanti verso un avvicinamento delle posizioni dei vari Paesi; noi riteniamo che altri progressi potranno essere fatti nel prossimo negoziato che avrà luogo alla fine del prossimo mese di febbraio, in modo da porre le basi per l'accordo definitivo che potrebbe essere raggiunto a Manila, nel corso dell'UNCTAD.

Divergenze di fondo tra l'Italia e la Jugoslavia su questo problema non ve ne sono: a differenza degli jugoslavi, tuttavia, noi riteniamo, come altri Paesi occidentali, che nella struttura finanziaria del Fondo Comune i contributi finanziari degli Stati debbano svolgere un ruolo meno importante del ruolo svolto dai depositi di capitale effettuato dagli Accordi sulle materie prime partecipanti al Fondo.

3) *Indebitamento dei paesi in via di sviluppo.*

A seguito della Risoluzione approvata dalla Conferenza UNCTAD sull'indebitamento, nel marzo scorso, le nostre amministrazioni competenti stanno esaminando la possibilità di annullare le rate dei debiti con l'Italia a scadenza nel prossimo triennio nei confronti di un gruppo di paesi strutturalmente più deboli o maggiormente colpiti dalla crisi economica. Dato lo stato di avanzamento dei lavori, riteniamo che una decisione possa essere presa a scadenza relativamente breve.

4) *Trasferimento delle tecnologie.*

I lavori per la redazione di un codice di condotta per il trasferimento delle tecnologie stanno svolgendosi attualmente in sede UNCTAD. L'Italia continua a mantenere un atteggiamento di massima apertura nei confronti dell'accoglimento delle istanze dei paesi in via di sviluppo, nella convinzione che il trasferimento di risorse

e di conoscenze in materia di tecnologie, di know-how e di brevetti di fabbricazione giochi un ruolo di primo piano nel processo di ristrutturazione delle attività produttive attraverso una maggiore cooperazione fra nord e sud.

Occorre tuttavia precisare che l'accoglimento, da parte nostra, di un codice internazionale di condotta sulla materia resta subordinato alla sua compatibilità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, in particolare con quanto si riferisce alla libertà dell'iniziativa privata nel campo delle attività imprenditoriali.

Per questo motivo, siamo contrari a dare un carattere vincolante al codice, cosa che invece gli jugoslavi, come tutto il gruppo dei « 77 », reclamano; siamo invece d'accordo con gli jugoslavi sull'opportunità dell'inserimento nel codice delle società multinazionali.

5) *Investimenti nei paesi in via di sviluppo.*

Al problema del trasferimento delle tecnologie è collegato quello degli investimenti nei p.v.s., in quanto strumento indispensabile della cooperazione economica.

È all'uopo necessario che i paesi emergenti contribuiscano essi stessi, con misure e comportamenti adeguati, a creare le condizioni adatte ad incoraggiare gli investimenti nei diversi settori produttivi da parte dei paesi industrializzati; da parte nostra occorrerà naturalmente perfezionare gli strumenti giuridici nazionali e internazionali atti a garantire gli imprenditori da taluni tipi di rischi.

6) *Commercio internazionale.*

L'Italia ha sempre sostenuto l'esigenza di consolidare, attraverso sforzi comuni, il sistema mondiale del libero commercio. Questa linea si applica anche al commercio con i paesi in via di sviluppo, nei cui confronti, attraverso la Comunità Economica Europea, praticiamo da tempo il sistema delle preferenze generalizzate. A questo sistema, che ha subito una serie di miglioramenti di anno in anno, si aggiungeranno le intese che verranno raggiunte nel quadro dei negoziati multilaterali in sede GATT: negoziati per la cui conclusione positiva l'Italia si adopera attivamente.

7) *Riforma del sistema monetario internazionale.*

L'Italia condivide il punto di vista dei paesi in via di sviluppo che la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime sia un problema collegato anche ad una maggiore stabilità del sistema monetario internazionale.

Noi riteniamo che si debba operare nel senso del raggiungimento di tale obiettivo e che la creazione del Sistema Monetario Europeo sia certamente un passo avanti molto importante a tale fine.

8) *Comitato Plenario delle Nazioni Unite per la supervisione del dialogo nord-sud.*

Questo Comitato, creato dalla 32^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il compito di facilitare l'andamento del dialogo nord-sud, aveva iniziato i suoi lavori nel febbraio 1978. Dopo una prima riunione di carattere procedurale, le riunioni del Comitato sono state interrotte nel maggio successivo a causa del mancato raggiungimento di un accordo sul ruolo e sulle funzioni dell'organismo.

Successivamente, in sede di 33^a Assemblea Generale, si è fatto qualche progresso in materia di avvicinamento dei punti di vista divergenti. L'Italia, che con gli altri paesi membri della Comunità Economica Europea si era già identificata con una posizione abbastanza aperta e accettata anche dai paesi in via di sviluppo, ha ribadito la propria concezione del Comitato in questo organo propulsore dei negoziati in corso: nel senso che il Comitato non deve esso stesso condurre negoziati, ma identificare e proporre soluzioni e schemi atti a facilitare, nelle sedi competenti, la conclusione dei negoziati stessi.

La posizione italiana e jugoslava su questo punto possono quindi considerarsi molto vicine.

9) *Preparazione della quinta UNCTAD.*

Siamo convinti, come gli jugoslavi, che la quinta UNCTAD debba rappresentare la fase conclusiva — almeno sul piano sostanziale — dei negoziati che stanno tuttora svolgendosi nel quadro del dialogo nord-sud, in modo da creare le premesse per passare agli aspetti più concreti e operativi della cooperazione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

Nelle linee generali, la posizione jugoslava sui temi del dialogo nord-sud è sostanzialmente quella del Gruppo dei « 77 », di cui il paese fa parte. Tuttavia, la sua caratteristica di paese già avanti nel processo di industrializzazione, porta sovente la Jugoslavia su linee molto più moderate di quelle dei meno sviluppati del Gruppo e quindi su posizioni abbastanza vicine alle nostre.

Nel corso dei negoziati che si svolgono nel quadro del dialogo abbiamo mantenuto con le delegazioni jugoslave rapporti molto utili e molto costruttivi.

CAPITOLO XV

IL DIALOGO EURO-ARABO

Gli sviluppi della situazione nel Vicino Oriente dopo il viaggio del Presidente Sadat a Gerusalemme hanno condizionato in vario modo l'andamento del dialogo euro-arabo nel corso del 1978.

In un primo, non breve, periodo la divisione intervenuta nel campo arabo - non solo tra l'Egitto e tutti gli altri, ma in seno a questi ultimi tra i componenti del « fronte della fermezza » e quelli che sono chiamati « moderati » - ha fatto sì che i nostri interlocutori abbandonassero la richiesta - su cui avevano sempre insistito - di dare al dialogo un maggior contenuto « politico ». Con tale richiesta gli arabi avrebbero voluto in passato ottenere dai Nove un impegno più vivace nella questione del Vicino Oriente, nel senso ovviamente di un accoglimento completo delle loro tesi sul conflitto con Israele. Ma, venute a differenziarsi le posizioni degli arabi con l'iniziativa di pace egiziana, essendo anzi tali posizioni opposte tra di loro, i Paesi arabi si sono trovati in difficoltà nei confronti dei Nove; e la conseguenza è stata anche un certo loro distacco nei confronti del Dialogo. Questa è stata l'impressione che gli europei hanno tratto dal rinvio - chiesto dagli arabi - di vari incontri di Commissioni di lavoro formate da esperti delle due regioni ed addirittura della Commissione generale, massimo organo del Dialogo che dovrebbe riunirsi due volte all'anno e che non è stato possibile convocare nel primo semestre del 1978.

Rallentamento dell'attività, ma non stasi; gli europei infatti cercavano di approfondire durante tale periodo le ragioni, gli obiettivi, le prospettive e gli strumenti del Dialogo, elaborando un documento che veniva approvato all'inizio di novembre. Da tali « Elementi di riflessione sul Dialogo euro-arabo » - come il documento veniva intitolato - era peraltro stralciata la parte concernente gli aspetti economici che formava oggetto di uno studio specifico della Commissione CEE dal titolo « Obiettivi economici della Comunità nel dialogo euro-arabo ».

Gli « Elementi di riflessione » sono stati naturalmente sottoposti alle istanze comunitarie e della Cooperazione politica per essere quindi portati all'attenzione dei Ministri dei Nove.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ma anche sul piano dei rapporti tra i Nove ed i Paesi arabi il rallentamento di attività non ha significato stasi o immobilismo; specie nella seconda metà dell'anno varie Commissioni di lavoro si sono riunite ed hanno anzi messo a punto documenti ed iniziative di indubbia importanza; di alcune — approvate dalla Commissione Generale — si dirà in seguito.

L'atteggiamento degli Stati arabi aveva infatti subito un'evoluzione, questa volta favorevole, al rilancio del Dialogo; nel campo arabo — escluso l'Egitto — si era giunti infatti alla conclusione che nei confronti degli europei fosse preferibile ignorare la differenza tra i vari punti di vista per salvare una collaborazione che in vari campi aveva dato buoni risultati. Comunque sia, la Commissione Generale poteva essere convocata nel mese di dicembre a Damasco, in assenza tuttavia dei rappresentanti egiziani.

La « formula di Dublino » (il Dialogo si svolge tra una delegazione europea ed una araba, senza ulteriori specificazioni nazionali) se era in passato servita per ammettere la presenza dei rappresentanti dell'OLP, ha permesso questa volta di « ignorare » l'assenza di quelli egiziani. Negli attacchi che il Ministro degli Esteri siriano ha sferrato, nel suo discorso inaugurale, agli accordi di Camp David « che creerebbero nuove tensioni nel Vicino Oriente », né l'Egitto né il Presidente Sadat venivano menzionati; il che, oltre ad accentuare la finzione dell'unità dello schieramento arabo, ha evitato agli europei un notevole imbarazzo.

Durante la Commissione gli arabi, comunque, insistevano per riportare il Dialogo su un piano politico, esortando gli europei ad un più completo accoglimento delle loro tesi sul conflitto arabo-israeliano, sulla funzione da attribuire all'OLP, sul giudizio da dare alle iniziative di pace attualmente in corso. Gli europei confermavano su tali argomenti il loro punto di vista, più volte formulato in sede di cooperazione politica europea ed espresso nell'ambito delle Nazioni Unite.

Agli arabi, che esprimevano la speranza di ricevere una risposta alla richiesta di un riconoscimento dell'OLP quale « rappresentante legittimo del popolo palestinese », gli europei si sono limitati a rispondere che prendevano nota degli elementi fornitigli e che li avrebbero portati a conoscenza dei rispettivi Governi. Analoga risposta (che però non è stata inclusa nel comunicato finale) era data ad un'altra richiesta araba, vale a dire che i Ministri degli Esteri dei Nove si incontrino appena possibile con quelli degli stati arabi.

L'evidente rinnovato interesse dei nostri *partners* arabi per il Dialogo, seppure originato principalmente da preoccupazioni politiche, ha avuto effetti positivi nei settori della cooperazione economica, finanziaria, tecnologica e culturale.

Va ricordata così l'approvazione dei progetti di studi ed altre attività presentati dalle Commissioni di lavoro, per un ammontare globale di 3,7 milioni di UCE (di cui 800 mila a carico degli europei): tra i vari progetti vanno citati lo studio di fattibilità per la creazione di un Istituto Politecnico arabo a Damasco ed il progetto di assistenza europea all'istituendo Centro arabo di formazione professionale che dovrebbe sorgere a Tripoli. È importante notare che

si è riusciti inoltre a risolvere il problema della chiave di ripartizione delle spese per gli studi relativi all'istituzione di un Centro Euro-arabo per il trasferimento della tecnologia. Gli arabi infatti hanno rinunciato alla loro richiesta di principio intesa ad ottenere che l'Europa si addossasse il 50 per cento dell'onere relativo.

Come si è accennato, la Commissione Generale di Damasco ha approvato anche i rapporti congiunti di alcune Commissioni di lavoro (che come è noto riguardano: industrializzazione, agricoltura e sviluppo rurale, infrastrutture di base, commercio, cooperazione finanziaria, cooperazione scientifica e tecnologica, questioni culturali, sociali e della manodopera) ed ha dedicato particolare attenzione a quei settori in cui si sono realizzati notevoli e talvolta inaspettati progressi. Basterà citare la dichiarazione comune adottata sui principi che dovrebbero reggere le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori migranti e delle loro famiglie; i principi (che potranno essere incorporati in un'apposita Convenzione) per la promozione e la protezione degli investimenti; ed il documento con cui si prende atto dei risultati già ottenuti nel campo culturale e ci si impegna a realizzare una serie di nuove iniziative. Particolare rilievo riveste in questo contesto il Simposio che si terrà ad Amburgo nel settembre 1979 sui rapporti tra le due civiltà, europea ed araba: la manifestazione che si articolerà in un vasto programma è in grado di destare vivo interesse, e non solo negli ambienti specializzati.

In definitiva sembra si possa concludere che il Dialogo, che all'inizio dell'anno sembrava dover entrare in una fase di attesa, superando indubbe difficoltà, è riuscito a dar prova di una certa vitalità che permette di prevedere un suo più pieno e soddisfacente rilancio.

APPENDICE**CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEI CONSIGLI EUROPEI DI COPENAGHEN, BREMA E BRUXELLES. CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA AL TERMINE DELLA CONFERENZA TRIPARTITA**

CONSIGLIO EUROPEO

COPENAGHEN, 7-8 APRILE 1978.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA*I. Situazione economica e sociale.*

Il Consiglio Europeo ha convenuto che la Comunità e gli Stati membri sviluppino entro i prossimi tre mesi una strategia comune per invertire l'attuale insoddisfacente tendenza della situazione economica e sociale della Comunità. Il Consiglio Europeo è convinto che questa linea di azione apporterà un importante contributo all'azione internazionale generale volta a promuovere la ripresa economica mondiale. Essa faciliterà nello stesso tempo progressi verso l'unione economica e monetaria.

La strategia comune dovrà abbracciare i problemi economici e monetari, l'occupazione, l'energia, gli scambi commerciali, i problemi industriali e le relazioni con i Paesi in via di sviluppo.

Il Consiglio Europeo ha chiesto al Consiglio (Affari generali) di coordinare gli sforzi del Consiglio nelle sue varie composizioni e di preparare le necessarie conclusioni del Consiglio Europeo per la sessione del luglio 1978.

1. Il Consiglio ritiene essenziale che la Comunità pervenga entro la metà del 1979 ad un tasso annuo di crescita del 4,5 per cento.

Mirando a questo obiettivo la Comunità valuterà nei prossimi mesi gli effetti delle attuali politiche economiche nazionali e, su tale base, definirà se siano necessarie misure coordinate intese ad attuare la necessaria crescita all'interno della Comunità e, in casi determinati, il margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono a tal fine.

Durante questo stesso periodo la Comunità appoggerà mediante misure comuni l'azione degli Stati membri e farà un migliore uso degli strumenti comuni che già esistono per ridurre le attuali limitazioni alle possibilità di azione degli Stati membri. In proposito, il Consiglio si è riferito al cosiddetto strumento comunitario di prestito. Esso ha altresì invitato il Consiglio dei Governatori della BEI ad adottare nella riunione di giugno una decisione per il raddoppio del capitale della Banca.

2. Il Consiglio Europeo ha discusso della necessità di una maggiore stabilità monetaria, sia all'interno della Comunità sia su scala mondiale. In questo contesto esso ha riconosciuto la necessità di evitare movimenti perturbatori di capitali.

3. Il Consiglio Europeo ha espresso la sua grave preoccupazione per il persistere dell'elevato tasso di disoccupazione e ha convenuto che il miglioramento della situazione dell'occupazione costituisce un obiettivo chiave dell'intera strategia comune della Comunità. Ha sottolineato l'importanza dell'obiettivo di crescita della Comunità in tale contesto.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che si esamini la necessità di misure specifiche complementari per combattere la disoccupazione, con particolare riguardo ai giovani.

Il Consiglio Europeo concorda con il Comitato Permanente dell'Occupazione nel ritenere che il miglior modo di affrontare la disoccupazione sia creare nuovi posti di lavoro mediante politiche attive nei settori economico, dell'occupazione e degli investimenti ma che sia altresì necessario esaminare ulteriormente se misure di ripartizione del lavoro possano svolgere un ruolo integrativo per attenuare gli attuali gravi problemi dell'occupazione.

4. Il Consiglio Europeo è convinto che una sostenuta stabilità economica internazionale dipende in larga misura dai vigorosi sforzi fatti in tutti i Paesi industrializzati per ridurre la dipendenza dal petrolio di importazione grazie a risparmi di energia e ad una accresciuta produzione energetica.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che l'elevata domanda di petrolio di importazione costituisce un problema cruciale per la Comunità. È urgente la necessità di più ampi e vigorosi sforzi a livello nazionale e comunitario per ridurre la domanda e accrescere la fornitura di energia all'interno della Comunità. Esso ha riconosciuto che ciò presuppone investimenti su ampia scala. A tali sforzi si dovrà dare un'alta priorità in quanto promuoveranno l'attività economica e contemporaneamente creeranno nuovi posti di lavoro e miglioreranno la bilancia dei pagamenti.

5. Il Consiglio Europeo ha convenuto che una sostenuta espansione del commercio mondiale è indispensabile per promuovere la ripresa dell'economia mondiale. Pertanto dovranno essere contrastate le tendenze protezionistiche. Una sollecita e positiva conclusione dei

negoziati commerciali multilaterali aumenterà la fiducia nel sistema commerciale mondiale.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che si debbano compiere ulteriori progressi per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

6. Il Consiglio Europeo ha rilevato la necessità di ripristinare la competitività delle industrie in crisi. Questo rimane l'obiettivo fondamentale delle politiche nazionali e della Comunità in questo settore.

In tale contesto, ha sottolineato la necessità di istituire quadri tripartiti, a livello europeo, per superare i gravi problemi della sovraccapacità strutturale di varie industrie e promuovere una struttura industriale in grado di mantenersi nella concorrenza mondiale.

7. Il Consiglio Europeo ha sottolineato che il raggiungimento di una maggiore coesione interna, anche attraverso la riduzione degli squilibri regionali, è uno degli obiettivi chiave della costruzione comunitaria.

8. Il Consiglio Europeo ha ricordato le risoluzioni del Consiglio dei Ministri del novembre 1975 e del luglio 1976 che hanno riconosciuto la necessità di un riesame dei problemi agricoli delle regioni mediterranee della Comunità.

In questo spirito, il Consiglio Europeo ha ritenuto che il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura debba fare ogni sforzo per giungere ad una decisione entro la fine di aprile, prendendo in considerazione le proposte della Commissione.

9. Il Consiglio Europeo ha notato che un aumento generale della portata degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo rafforzerà le loro possibilità di svolgere un ruolo più importante nella ripresa economica mondiale.

Il Consiglio Europeo ha riaffermato la volontà della Comunità di contribuire costruttivamente al progresso nel dialogo Nord-Sud, per promuovere un ordine economico più giusto e più equo su scala mondiale.

10. Il Consiglio Europeo ha chiesto al Consiglio nelle sue varie composizioni di effettuare nei tre prossimi mesi i necessari passi verso l'attuazione degli obiettivi di cui sopra.

II. Comitato Economico e Sociale.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo riportato nell'Allegato A.

III. Relazioni con il Giappone.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo riportato nell'Allegato B.

IV. Elezioni dirette e dichiarazione sulla democrazia.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo riportato nell'Allegato C, adottando contemporaneamente una dichiarazione sulla democrazia riportata nell'Allegato D.

V. Fondazione europea.

In seguito alla decisione di principio presa dal Consiglio Europeo nella riunione del 5-6 dicembre 1977, i Capi di Stato e di Governo hanno fissato gli scopi e i compiti della Fondazione e si sono accordati sui limiti della struttura e del finanziamento della Fondazione stessa, come indicato negli Allegati E e F. Il Consiglio Europeo ha deciso che le discussioni formali sulla istituzione della Fondazione si svolgano al più presto.

La sede della Fondazione sarà a Parigi.

VI. Inquinamento del mare.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo contenuto nell'Allegato G.

VII. Turchia ed altri Paesi terzi.

I Ministri degli Affari Esteri discuteranno il problema relativo alla credibilità della politica della CEE nei confronti dei Paesi terzi, specialmente nel Mediterraneo, nella riunione informale che si terrà in maggio a Hesselet e che sarà stata precedentemente preparata dai Direttori politici.

VIII. Relazioni Est-Ovest dopo Belgrado.

Il Consiglio Europeo ha avuto uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi delle relazioni Est-Ovest. Esso ha rilevato che la distensione è influenzata dagli eventi che si verificano nel mondo intero. Esso ha posto in rilievo l'importanza del fatto che continuino le discussioni multilaterali, avviate a Belgrado, sull'applicazione dell'Atto finale di Helsinki. I Nove intendono pertanto proseguire la loro stretta cooperazione e quella con altri Stati partecipanti in previsione della prossima riunione della CSCE che si terrà a Madrid nel 1980.

IX. Medio Oriente.

Per la Conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Europeo al termine della sessione il Consiglio Europeo ha adottato le seguenti linee direttrici:

«I Capi di Stato e di Governo hanno preso in esame la situazione in Libano e nel Medio Oriente.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Essi hanno deplorato tutti i recenti atti di violenza nella regione e desiderano esprimere la loro profonda preoccupazione per i tragici avvenimenti nel Libano. Essi hanno reiterato il loro appoggio alle Risoluzioni nn. 425 e 426 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed auspicato una rapida e completa attuazione di queste Risoluzioni. Hanno sollecitato tutte le parti a collaborare pienamente con la forza interinale delle Nazioni Unite per il Libano nell'esecuzione del suo mandato.

Essi hanno sottolineato il loro impegno nei confronti dell'unità, sovranità ed integrità territoriale del Libano.

Non si deve permettere che gli sviluppi in Libano pregiudichino gli sforzi per un regolamento negoziato globale del conflitto arabo-israeliano e deve essere mantenuto lo slancio del processo di pace in Medio Oriente.

Essi hanno ribadito la loro posizione secondo cui un regolamento deve fondarsi sulla Risoluzione n. 242 del Consiglio di Sicurezza applicata in tutte le sue parti e su tutti i fronti.

I Capi di Stato e di Governo hanno confermato che i principi, esposti nella loro dichiarazione del 29 giugno 1977, restano pienamente validi ».

Il Consiglio Europeo ha convenuto che l'Ambasciatore della Presidenza al Cairo informerà il Ministro degli Affari Esteri dell'Egitto circa le osservazioni del Presidente del Consiglio Europeo. L'Ambasciatore consegnerà il testo al Ministro egiziano facendo presente che non si tratta di una dichiarazione formale dei Nove.

X. Africa.

a. Namibia.

La dichiarazione riportata nell'Allegato H è stata pubblicata a nome del Consiglio Europeo in data 7 aprile 1978.

b. Zimbabwe.

I Nove ritengono insufficiente l'accordo interno di Salisbury. Essi sono del parere che il piano anglo-americano rimanga la migliore base per una soluzione internazionalmente accettabile. Rепutano importante che tutte le parti del conflitto vengano prossimamente riunite per evitare una pericolosa *escalation* del conflitto.

c. Corno d'Africa.

I Capi di Stato e di Governo hanno proceduto ad uno scambio di opinioni sulla preoccupante situazione nel Corno d'Africa. I Nove appoggiano gli sforzi di mediazione compiuti dall'OUA ed esprimono la speranza che la ricerca di una soluzione negoziata possa essere facilitata dalla prossima riunione di Lagos.

XI. Terrorismo.

Il Consiglio Europeo ha pubblicato la dichiarazione riportata nell'Allegato I.

ALLEGATO A**COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza che esso an-
nette alle attività del Comitato Economico e Sociale. Esso invita
tutte le parti interessate a contribuire, in occasione del rinnovo del
Comitato nel settembre del 1978, ad accrescere l'efficacia del Comi-
tato stesso, per quanto concerne il suo ruolo nel processo deci-
sionale delle Comunità.

ALLEGATO B

RAPPORTI CON IL GIAPPONE

Il Consiglio Europeo ha ascoltato la relazione presentata dal Presidente della Commissione sui progressi fatti nell'eseguire il mandato, conferitogli dal Consiglio Europeo nell'ultima sessione di dicembre, di proseguire e intensificare le consultazioni con il Governo giapponese, con particolare riguardo alle eccedenze della bilancia dei pagamenti giapponese nel contesto dell'economia mondiale in generale.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che il comunicato congiunto CEE-Giappone del 24 marzo può essere considerato solo come una prima tappa delle consultazioni in corso che dovranno essere attivamente portate avanti con il Governo giapponese sulla base degli orientamenti definiti dal Consiglio dei Ministri in febbraio. Il Consiglio Europeo ha approvato le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio dei Ministri del 3 e 4 aprile e ha richiamato l'attenzione sulla necessità che il Giappone adotti misure che permettano di ridurre rapidamente l'eccedenza delle sue partite correnti che continua a destare preoccupazione.

Il Consiglio Europeo ha invitato il Presidente della Commissione ed il Consiglio dei Ministri a proseguire l'esame del problema e a completare la relazione che verrà esaminata nella prossima sessione di luglio.

ALLEGATO C**DATA DELLE ELEZIONI A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

I Capi di Stato e di Governo costatano con soddisfazione che negli Stati membri stanno per concludersi le procedure legislative relative allo svolgimento delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo. Dopo aver passato in rassegna le possibili date di tali elezioni, essi hanno convenuto che queste abbiano luogo nel periodo dal 7 al 10 giugno 1979.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SULLA DEMOCRAZIA

I Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio Europeo, fanno la seguente dichiarazione.

L'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento Europeo è un avvenimento fondamentale per l'avvenire delle Comunità Europee e costituisce una vistosa manifestazione dell'ideale democratico comune a tutti gli Stati membri.

L'istituzione stessa delle Comunità, fondamento dell'unione sempre più stretta fra i popoli europei prevista dal Trattato di Roma, è il segno della risoluta volontà dei loro fondatori di rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà.

I Capi di Stato o di Governo confermano la loro volontà espressa nella dichiarazione di Copenaghen sull'identità europea, di garantire il rispetto dei valori d'ordine giuridico, politico e morale, per loro imprescindibili, e di salvaguardare i principi della democrazia rappresentativa, della supremazia del diritto, della giustizia sociale e del rispetto dei diritti dell'uomo.

L'applicazione di tali principi implica un regime politico di democrazia pluralistica che garantisca la libera espressione delle opinioni nell'organizzazione costituzionale dei poteri e le procedure necessarie alla tutela dei diritti dell'uomo.

I Capi di Stato o di Governo si associano alla dichiarazione congiunta del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione con cui dette Istituzioni hanno espresso la loro risoluta volontà di rispettare i diritti fondamentali perseguendo gli obiettivi delle Comunità.

Dichiarano solennemente che il rispetto ed il mantenimento della democrazia rappresentativa e dei diritti dell'uomo in ciascuno degli Stati membri sono elementi essenziali di una partecipazione alle Comunità Europee.

ALLEGATO E

FONDAZIONE EUROPEA

I) *Base giuridica.*

1. La Fondazione è istituita mediante un accordo tra i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Affinché la Fondazione possa operare senza indugio, i Rappresentanti provvedono affinché le disposizioni che non richiedono un'azione da parte dei parlamenti nazionali entrino immediatamente in vigore, secondo procedure che essi stessi dovranno definire.

II) *Sfera d'azione e obiettivi.*

2. Obiettivo della Fondazione è quello di migliorare la reciproca comprensione tra i popoli della Comunità e di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo nella sua ricca varietà e nella sua unità, nonché una maggiore comprensione della costruzione europea.

3. Le attività della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organizzazioni operanti nello stesso settore sul piano nazionale, bilaterale o internazionale, nonché ai programmi comunitari; la Fondazione agirà come catalizzatore delle azioni intraprese nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni o organizzazioni esistenti, evitando sempre i duplicati.

Le azioni della Fondazione saranno in linea di massima di tipo indiretto: essa orienterà e stimolerà, eventualmente mediante una partecipazione finanziaria, le azioni intraprese da altre istituzioni o organizzazioni.

La Fondazione potrà anche prendere l'iniziativa di nuove azioni dirette, conformi ai suoi obiettivi.

4. La Fondazione promuoverà le attività necessarie per realizzare le sue finalità, possibilmente in un contesto transnazionale, prestando particolare attenzione ai giovani.

A tal fine, la Fondazione elaborerà il suo programma.

III) *Strutture.*

5. Per realizzare le sue finalità, la Fondazione dovrebbe godere della massima indipendenza, che dovrebbe essere garantita dalla sua struttura e dal suo atto costitutivo; nell'ambito della propria auto-

nomia di gestione, dovrebbe disporre della massima elasticità pur assicurando una gestione equilibrata delle risorse a sua disposizione.

6. Le strutture della Fondazione dovrebbero essere agili e il suo apparato amministrativo ridotto.

7. Gli organi della Fondazione saranno il Consiglio della Fondazione e il Comitato esecutivo.

Essi saranno assistiti da un Segretario Generale.

8. I membri del Consiglio della Fondazione saranno scelti tra personalità di alta levatura, in funzione della loro competenza e della loro esperienza.

Saranno nominati, secondo una procedura da stabilirsi, tra i cittadini della Comunità:

a) dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo;

b) dagli Stati membri;

c) mediante cooptazione, in particolare tra i dirigenti di istituzioni o di organizzazioni operanti negli stessi settori.

Essi eserciteranno il loro mandato in tutta autonomia.

9. Il Consiglio della Fondazione assumerà la direzione di quest'ultima. Spetteranno ad esso le decisioni principali e l'elaborazione dei programmi, che fisseranno l'ordine di priorità delle azioni della Fondazione. Esso si riunirà almeno due volte all'anno. Gli spetterà la designazione, fra i suoi membri, del suo Presidente e del Comitato esecutivo incaricato di curare l'esecuzione del programma. Il Presidente presiederà il Consiglio e il Comitato esecutivo della Fondazione.

Il Segretario Generale sarà incaricato di dirigere le attività ordinarie della Fondazione secondo le direttive impartite dal Consiglio della Fondazione e dal Comitato esecutivo. Sarà nominato dal Consiglio della Fondazione.

10. L'atto costitutivo della Fondazione fisserà il numero dei membri del Consiglio della Fondazione e del Comitato esecutivo, nonché la durata del loro mandato.

La sede della Fondazione sarà Parigi.

IV) *Dotazione iniziale e risorse annue.*

11. Dal bilancio della Comunità sarà prelevata, a favore della Fondazione, un'adeguata dotazione iniziale affinché possa svolgere le sue attività, secondo gli obiettivi fissati nell'atto costitutivo, per un ragionevole numero di anni. Ulteriori dotazioni potranno essere previste in un secondo tempo.

La Fondazione potrebbe anche ricevere contributi volontari, di origine pubblica e privata.

12. Per incoraggiare i contributi privati, una disposizione dell'atto costitutivo potrebbe prevedere che, in materia di imposizioni sul piano nazionale, ogni Stato membro conceda ai contributi privati per la Fondazione un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello concesso alle organizzazioni e fondazioni comparabili.

13. Qualunque sia la natura dell'atto costitutivo, la gestione finanziaria della Fondazione dovrà essere soggetta ad un controllo.

ALLEGATO *F***DICHIARAZIONE**

Salva restando la sua indipendenza, la Fondazione europea collaborerà in modo adeguato con la Fondazione culturale europea di Amsterdam e con altre istituzioni analoghe le cui attività siano parallele o convergenti con i suoi obiettivi. Tra la Fondazione europea ed il Consiglio d'Europa verrà altresì instaurata un'appropriata collaborazione.

ALLEGATO G

INQUINAMENTO DEL MARE

Dopo aver ascoltato una dichiarazione del Presidente della Repubblica francese sul naufragio di una petroliera sulle coste francesi, e tenendo presente le misure già adottate e le proposte già fatte dalla Commissione e da alcuni Stati membri nel settore della lotta contro l'inquinamento e in quello dell'imposizione di norme minime alle navi, il Consiglio Europeo:

1) ritiene che la Comunità debba fare della prevenzione e della lotta contro l'inquinamento del mare, in particolare da parte degli idrocarburi, un obiettivo importante della sua azione;

2) invita pertanto il Consiglio, previa proposta della Commissione, e gli Stati membri a prendere senza indugio, in seno alla Comunità, misure appropriate e ad adottare atteggiamenti comuni nelle sedi internazionali competenti per quanto riguarda in particolare:

a) la rapida applicazione delle regole internazionali esistenti, con particolare riguardo alle norme minime relative alle condizioni di gestione delle navi;

b) la prevenzione degli incidenti mediante un'azione coordinata degli Stati membri,

in vista di un adeguato funzionamento del sistema delle rotte obbligatorie delle navi,

e in vista di un controllo più stretto nei confronti delle navi che non rispondono alle norme,

c) la ricerca e l'attuazione di misure efficaci di lotta contro l'inquinamento.

ALLEGATO *H*

NAMIBIA

Il Consiglio Europeo ha preso nota della proposta che le Cinque Potenze hanno preparato per un regolamento pacifico in Namibia. Il Consiglio appoggia l'azione delle Cinque Potenze e ritiene che la proposta costituisca una soluzione equa e ragionevole. Esso spera che tutte le parti coinvolte siano in grado di cogliere quest'importante occasione per giungere ad una soluzione pacifica, negoziata conformemente alla Risoluzione n. 385 del Consiglio di Sicurezza.

ALLEGATO I

TERRORISMO

Il Consiglio Europeo ha espresso la sua profonda emozione per il rapimento del Presidente Aldo Moro e per l'assassinio della sua scorta e ha tenuto in tale occasione a manifestare al popolo e al Governo italiano la sua piena solidarietà.

Il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per il moltiplicarsi di simili atti e per il diffondersi del terrorismo in genere: un terrorismo che, qualora non fosse efficacemente combattuto, intaccherebbe il funzionamento e i principi stessi della democrazia. Il Consiglio ha sottolineato la decisa volontà dei nove Stati membri di tutto intraprendere per proteggere i diritti degli individui e le fondamenta delle istituzioni democratiche.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che deve essere accordata un'alta priorità al proseguimento degli sforzi volti ad intensificare la cooperazione dei Nove per la difesa delle nostre società dalla violenza terroristica.

È stato concordato che i Ministri responsabili approfondiranno la loro cooperazione e presenteranno al più presto possibile le loro conclusioni sulle proposte fatte di creare uno spazio giudiziario europeo.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 6 E 7 LUGLIO 1978 — BREMA

I) *Situazione economica e sociale* (1).

Il Consiglio Europeo constata che la Comunità, di fronte ai pericoli suscitati, segnatamente dalla fine del 1973, dalle gravi perturbazioni dell'economia mondiale, ha superato una grave prova, ha dimostrato la sua coesione, dando nel contempo un contributo decisivo alla stabilizzazione dell'economia mondiale.

La situazione nella Comunità non si può tuttavia ancora considerare soddisfacente. Per tale motivo il Consiglio Europeo aveva dato incarico, nell'aprile 1978 a Copenaghen, di sviluppare una strategia comune per superare la tendenza insoddisfacente dello sviluppo economico e sociale nella Comunità.

La Comunità ed i suoi Stati membri concorderanno strettamente con gli altri grandi *partners* industrializzati la loro azione,

(1) Originale D.

poiché i vari problemi vengono meglio risolti grazie ad uno stretto coordinamento internazionale, che supera il contesto europeo e che deve tener conto anche degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. A tal fine l'incontro dei Capi di Stato e di Governo dei sette grandi Paesi industrializzati a Bonn del 16 e 17 luglio 1978, in cui la Comunità sarà rappresentata dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Commissione, costituirà un'ottima occasione. Il Consiglio Europeo ha delineato le seguenti conclusioni per le azioni da attuare su scala comunitaria e negli Stati membri.

1. *Politica economica* (2).

Il Consiglio Europeo ha deciso un'azione comune per realizzare in Europa una crescita economica sensibilmente maggiore, diminuendo in tal modo la disoccupazione grazie alla lotta contro l'inflazione, alla istituzione di una maggiore stabilità monetaria, all'ampliamento del commercio internazionale, a progressi nel settore dell'energia, all'eliminazione degli squilibri regionali e all'incremento della domanda. Non devono tuttavia derivarne nuovi pericoli per l'equilibrio economico. Segnatamente devono essere continuati gli sforzi per ridurre l'inflazione e le disparità nello sviluppo dei costi e dei prezzi tra i paesi.

Un'azione comune mediante misure complementari contribuisce a diminuire gli obblighi economici interni ed esterni dei singoli Stati membri e ad aumentarne l'efficacia delle misure.

Tutti gli Stati membri prenderanno le misure necessarie conformemente al loro margine di manovra nel settore della politica economica. Il margine di manovra dei singoli Stati membri dipende tuttavia dalla loro diversa posizione di partenza, segnatamente dal successo nella lotta contro l'inflazione, dalla situazione della bilancia dei pagamenti, dalle riserve valutarie, dal volume dei loro disavanzi pubblici e dall'entità del mancato utilizzo delle loro capacità produttive. I Paesi senza problemi nel settore dell'inflazione e della bilancia dei pagamenti agiranno essenzialmente nel settore dell'aumento della domanda nazionale, segnatamente della domanda di investimenti e della crescita economica, mentre i paesi in cui si riscontrano forti aumenti di prezzi concentreranno in un primo momento la loro attenzione soprattutto sugli sviluppi inflazionistici sfavorevoli.

Quest'azione coordinata in tutti i settori della nostra politica economica deve contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori e dei consumatori nelle prospettive di crescita a più lungo termine.

2. *Politica monetaria* (3).

Facendo seguito alle discussioni svoltesi a Copenaghen il 7 aprile 1978, il Consiglio Europeo ha discusso il qui unito schema per

(2) Originale *D*.

(3) Originale *E*.

l'istituzione di una più stretta cooperazione monetaria (Sistema Monetario Europeo) che porta ad una zona di stabilità monetaria in Europa, schema che è stato presentato da membri del Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo considera una siffatta zona un obiettivo altamente auspicabile e prevede uno schema duraturo ed efficace. Esso ha convenuto di incaricare i Ministri delle finanze, nella sessione del 24 luglio 1978, di formulare le linee direttrici necessarie ai competenti organi comunitari per elaborare, entro il 31 ottobre 1978, le disposizioni occorrenti per il funzionamento dello schema in parola, se del caso mediante emendamento. Saranno condotti studi coordinati circa l'azione da intraprendere per rafforzare le economie dei Paesi membri meno prosperi nell'ambito di tale schema; tali provvedimenti saranno fondamentali per la riuscita della zona di stabilità monetaria. Quindi il Consiglio Europeo potrà decidere ed impegnarsi al riguardo nella riunione del 4 e 5 dicembre 1978.

I Capi di Governo del Belgio, della Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi dichiarano che il « Serpente » non è stato e non è in discussione. Essi confermano che resterà del tutto immutato.

3. *Misure nel settore dell'occupazione (4).*

Il Consiglio Europeo conferma che, a suo parere, il miglioramento della situazione nel settore dell'occupazione attraverso una crescita sostenuta costituisce uno dei traguardi decisivi della Comunità.

Esso constata che la Comunità dà già da ora un considerevole aiuto attraverso il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo Regionale Europeo. Esso invita il Consiglio dei Ministri del lavoro e delle questioni sociali a decidere nell'ambito del Fondo Sociale Europeo misure per combattere la disoccupazione giovanile, affinché possano entrare in vigore il 1° gennaio 1979.

4. *Conferenza tripartita con le parti sociali (4).*

Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza delle Conferenze tripartite con le parti sociali e constata con soddisfazione che in autunno avrà luogo nuovamente una Conferenza con le parti sociali, che si occuperà, conformemente ai risultati delle Conferenze precedenti, dei nessi fra investimenti, occupazione e concorrenza, dei problemi della ripartizione del lavoro e dell'occupazione nel settore delle prestazioni di servizi.

5. *Energia (4).*

Il Consiglio europeo sottolinea che gli sforzi intesi a risolvere i problemi energetici a lungo termine devono essere intensificati a

(4) Originale D.

tutti i livelli. L'obiettivo essenziale è per tutti i paesi quello di ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Al riguardo la Comunità adotta per il 1985 i seguenti obiettivi:

riduzione al 50 per cento del tasso di dipendenza della Comunità dalle importazioni di energia;

limitazione delle importazioni nette di petrolio della Comunità;

riduzione allo 0,8 del rapporto tra il tasso di progressione del consumo di energia e il tasso di progressione della produzione interna lorda.

La Comunità sottolinea l'esigenza che gli altri Paesi industrializzati si fissino obiettivi analoghi.

Si ritiene particolarmente importante la migliore utilizzazione delle risorse energetiche della Comunità, gli sforzi di esplorazione e lo sviluppo di nuove fonti energetiche.

Il contributo dell'energia nucleare, parallelamente a quello delle altre forme di energia, è indispensabile e urgente per la Comunità. È del pari necessario proseguire i lavori relativi ai problemi di carattere ecologico, di sicurezza e di protezione per tener conto segnatamente dell'esigenza per alcuni Stati membri di veder risolti taluni problemi particolari inerenti al lancio ed alla realizzazione di programmi nucleari.

Le misure comunitarie nel settore energetico segnatamente per favorire i risparmi di energia e utilizzare tutte le forme alternative di energia completano i notevoli sforzi degli Stati membri.

Indipendentemente dalle nuove misure da adottare, la Comunità dovrà, in futuro, applicarsi in particolare a valutare in comune e a coordinare i programmi energetici dei vari Stati membri.

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di una cooperazione mondiale nel settore energetico e dichiara, in modo particolare, che la Comunità e gli Stati membri sono pronti a sostenere i paesi in via di sviluppo, in cooperazione con altri paesi industrializzati, per risolvere i loro problemi energetici.

6. Mercato comune (5).

Il Consiglio europeo è d'accordo che un compito permanente della Comunità sia rappresentato dal rafforzamento e dall'ampliamento del mercato comune tramite l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e delle distorsioni di concorrenza.

7. Commercio internazionale (5).

Il Consiglio europeo ribadisce la sua volontà di rafforzare tramite sforzi comuni il sistema commerciale mondiale aperto. Esso sottolinea l'importanza preminente che annette ad un risultato concreto ed equilibrato dei negoziati commerciali multilaterali nell'am-

bito del GATT. Il Consiglio europeo invita tutte le parti del negoziato a contribuire in modo costruttivo al suo successo; la Comunità, da parte sua, darà il proprio contributo. L'ampliamento del commercio mondiale, il miglioramento della divisione internazionale del lavoro ed una crescita economica duratura sono in stretto rapporto e si determinano a vicenda. La Comunità si adopererà contro il protezionismo nel commercio internazionale e preconizza a tal fine una maggiore cooperazione e consultazione internazionale.

8. *Politica delle strutture* (6).

Il Consiglio europeo nota che la conservazione ed il miglioramento della capacità concorrenziale dell'industria, nonché il rafforzamento della sua capacità di rinnovamento sono presupposti importanti per una più pronunciata crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per questo motivo occorre rafforzare la disponibilità delle imprese e dei rami economici a procedere ad una modifica delle strutture. Quest'ultima deve tuttavia intervenire a condizioni accettabili dal punto di vista sociale. In tal senso la Comunità offre il suo contributo attraverso gli strumenti di finanziamento che negli ultimi tempi sono stati sensibilmente completati. Nella misura in cui particolari motivi economici e sociali giustificano eccezionalmente interventi pubblici, gli aiuti devono essere a termine e — alla luce delle disposizioni dei Trattati — essere volti ad agevolare l'adeguamento delle strutture.

9. *Agricoltura nella regione mediterranea* (6).

Il Consiglio europeo ritiene che le decisioni adottate il 12 maggio 1978 dal Consiglio (Ministri dell'agricoltura) rappresentino un contributo alla soluzione dei problemi agricoli nelle regioni mediterranee della Comunità. Esso ha preso nota con soddisfazione che il Consiglio (agricoltura) ha deciso di pronunciarsi entro il 30 settembre 1978 sulle proposte della Commissione ancora in sospeso.

Il Consiglio ritiene che occorre continuare a prendere in debita considerazione i problemi agricoli di natura particolare sia in campo strutturale che di mercato che si presentano nelle regioni mediterranee nonché in altre regioni svantaggiate.

10. *Relazioni con i paesi in via di sviluppo* (6).

Il Consiglio europeo ritiene indispensabile che vengano compiuti progressi nel dialogo Nord-Sud per risolvere i problemi economici internazionali ed assicurare al mondo pace e stabilità. Esso conferma la sua volontà di porre in atto, anche in tempi difficili, un

(6) Originale D.

equilibrio degli interessi tra il Nord ed il Sud. A tal fine è necessario che i mercati dei paesi industrializzati siano aperti per i prodotti dei paesi in via di sviluppo. La completa integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale contribuisce considerevolmente al suo ampliamento.

Nel contempo la Comunità e gli Stati membri proseguiranno e rafforzeranno su scala mondiale la loro azione di aiuto allo sviluppo.

Negli attuali negoziati concernenti un Fondo comune e taluni accordi sulle materie prime vanno continuati gli sforzi intesi a conseguire risultati costruttivi. In questo contesto occorre proseguire l'esame della stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Nella Convenzione di Lomé il Consiglio europeo ravvisa un elemento importante della cooperazione tra Nord e Sud e si attende che i negoziati per il suo rinnovo siano coronati da successo.

Il Consiglio europeo è del parere che la compenetrazione economica su scala mondiale di tutti i partecipanti — anche dei paesi a commercio di Stato — richieda un'azione comune basata sulla comune responsabilità. Esso continua a confidare in un buon clima di cooperazione in sede di Nazioni Unite e sottolinea la ferma volontà della Comunità di foggare le relazioni Nord-Sud tenendo presenti gli interessi reciproci, attraverso cooperazione, relazioni tra *partners* e maggiore disponibilità a contribuire allo sforzo comune.

11. *Sicurezza in mare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento (7).*

Il Consiglio europeo ha discusso i problemi della sicurezza in mare, della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento (Amoco Cadiz) esposti nella relazione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri del 29 giugno 1978.

Esso ritiene necessario, tenendo conto delle proposte di singoli Stati membri e della Commissione, prendere ulteriori misure per aumentare la sicurezza del traffico marittimo. Il Consiglio europeo conferma la necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e controllare l'inquinamento del mare, segnatamente da idrocarburi.

II) Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione in Africa e nel Medio Oriente. In seguito a tali discussioni i seguenti testi sono stati comunicati alla stampa:

1. *Africa (7).*

Il Consiglio europeo ha discusso l'attuale situazione dell'Africa ed ha riaffermato l'importanza che i Nove annettono all'incoraggiamento dell'indipendenza dei paesi africani e alla continuazione del notevole contributo da parte loro per rispondere alle esigenze eco-

(7) Originale E.

nomiche di tali paesi. Ha espresso il suo sostegno al principio di una soluzione pacifica dei loro problemi.

Il Consiglio ha rammentato il carattere esclusivamente umanitario delle azioni, limitate nello spazio e nel tempo, intraprese da alcuni Stati membri nello Zaire. Ha notato con soddisfazione l'intenzione del Governo dello Zaire di prendere le misure politiche ed economiche necessarie per assicurare il progresso pacifico di tutta la popolazione dello Zaire.

Il Consiglio ha riaffermato la necessità di garantire il rapido e pacifico accesso della Namibia e dello Zimbabwe all'indipendenza sulla base di soluzioni risultanti da negoziati ed accettabili su scala internazionale. Ha espresso il suo pieno sostegno agli sforzi che taluni Stati membri stanno compiendo, insieme ad altri, in vista di tale obiettivo.

Il Consiglio ha ribadito la sua condanna dell'*apartheid* e la sua determinazione di continuare a fare pressione per un mutamento nella politica del Sud Africa.

2. Medio Oriente (8).

Il Consiglio europeo si è anche occupato dell'attuale situazione del Medio Oriente.

Esso ha deplorato che, nonostante gli attuali sforzi per raggiungere la pace, i progressi nei negoziati continuino ad essere molto limitati.

Esso ha riaffermato i principi esposti nella dichiarazione del Consiglio europeo del 29 giugno 1977 quale base per una soluzione pacifica ed equa del conflitto.

3. (8) La Presidenza rammenta che a margine del Consiglio europeo i nove Ministri degli Affari Esteri hanno convenuto di fare la seguente dichiarazione alla stampa sull'attuale situazione nel Libano:

« I nove Governi seguono con profonda apprensione la crescente gravità ed i sempre maggiori pericoli della situazione nel Libano. I recenti combattimenti e bombardamenti hanno provocato una serie di perdite tra la popolazione civile.

I nove Governi esortano tutte le parti interessate a fare tutto il possibile per porre immediatamente fine a questo combattimento. Esso mette in pericolo non soltanto l'esistenza del Libano ma anche la stabilità di tutta la regione. Essi riconoscono le grandi difficoltà che il Presidente Sarkis deve affrontare. L'ufficio della Presidenza è il simbolo della sovranità e dell'unità del Libano. Essi sperano che il Presidente ed il Governo libanesi perseverino nei loro sforzi intesi a ripristinare la pace e la sicurezza in tutto il Libano. Esprimono il loro sostegno a tali sforzi. Esprimono inoltre la speranza che un'efficace tregua possa essere messa in atto. Ciò dareb-

be a tutte le parti interessate il tempo di riflettere e negoziare. Nel frattempo sperano che non saranno intraprese azioni che possano pregiudicare l'integrità del Libano ».

4. *Allegati.*

1. Per quanto concerne la gestione dei tassi di cambio, il Sistema Monetario Europeo (SME) sarà almeno altrettanto rigido del « serpente ». Nelle fasi iniziali del suo funzionamento e per un periodo di tempo limitato, i paesi membri che abitualmente non fanno parte del serpente possono optare in favore di margini un poco più ampi nei confronti dei tassi centrali. In linea di massima, gli interventi saranno effettuati nelle valute dei paesi aderenti. I tassi centrali possono essere modificati soltanto in base ad un mutuo consenso. I paesi non aderenti che intrattengono legami economici e finanziari particolarmente stretti con la Comunità possono aderire al sistema in qualità di membri associati. L'Unità Monetaria Europea (UME) (9) figurerà al centro del sistema; sarà in particolare utilizzata come mezzo di regolamento dei conti tra le autorità monetarie della CEE.

2. Un deposito iniziale di UME (da utilizzare tra le banche centrali della Comunità) sarà costituito in cambio di un deposito di dollari USA ed oro, da una parte (p. es. il 20 per cento del deposito corrente delle banche centrali dei Paesi membri) e di valute dei Paesi membri, d'altra parte, per un ammontare di un paragonabile ordine di grandezza.

L'uso delle UME create in cambio delle valute dei Paesi membri sarà oggetto a condizioni variabili, a seconda dell'importo e del termine di scadenza; si terrà debitamente conto della necessità di predisporre sostanziali agevolazioni a breve scadenza (fino ad un anno).

3. I Paesi aderenti coordineranno le loro politiche in materia di tassi di cambio nei confronti dei Paesi terzi. A tal fine, essi intensificheranno le consultazioni in seno agli organi idonei e tra le banche centrali aderenti al sistema. Sarebbe opportuno trovare soluzioni che permettano di coordinare gli interventi in dollari pur evitando simultanei interventi contrari. Le banche centrali che acquistano dollari depositeranno una frazione dell'importo (diciamo il 20 per cento) e riceveranno in cambio delle UME; in pari modo, le banche centrali che vendono dollari riceveranno una frazione dell'importo (diciamo il 20 per cento) in cambio di UME.

4. Al massimo entro due anni dall'inizio del sistema, le intese e le istituzioni esistenti saranno consolidate nell'ambito di un Fondo Monetario Europeo (10).

(9) La definizione dell'UME è identica a quella dell'Unità di Conto.

(10) Il FME prenderà il posto del FECOM.

5. Un sistema di più stretta cooperazione monetaria funzionerà con successo soltanto ove i Paesi aderenti praticino politiche che conducano ad una maggiore stabilità all'interno ed all'esterno; questo vale tanto per i paesi deficitari che per i paesi eccedentari.

CONSIGLIO EUROPEO

Bruxelles, 5 dicembre 1978

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO

Sistema Monetario Europeo

Il Consiglio Europeo, in base ai lavori preparatori del Consiglio (dei Ministri dell'Economia e delle Finanze), del Comitato monetario e del Comitato dei Governatori delle Banche centrali, ha deciso di introdurre, il 1° gennaio 1979, un sistema monetario europeo. Tale decisione è riportata in allegato.

Il sistema monetario europeo ha lo scopo di portare a una maggiore stabilità monetaria nella Comunità. Esso dev'essere considerato come un elemento fondamentale di una vasta strategia avente per scopo una costante crescita nella stabilità, un progressivo ritorno al pieno impiego, il ravvicinamento dei livelli di vita e la riduzione delle disparità regionali nella Comunità. Il sistema monetario europeo agevolerà la convergenza dello sviluppo economico e darà nuovo impulso al processo dell'Unione europea. Il Consiglio si attende che il sistema monetario europeo eserciti un effetto stabilizzatore sulle relazioni economiche e monetarie internazionali. Di conseguenza, ciò sarà certamente nell'interesse sia dei paesi industrializzati sia dei paesi in via di sviluppo.

« Comitato dei Saggi »

Conformemente alla proposta fatta dal Presidente della Repubblica francese, il Consiglio europeo ha istituito un Comitato di tre persone. La composizione e le modalità di lavoro di questo Comitato sono indicate nel mandato riportato in allegato.

Allargamento delle Comunità Europee.

Il Consiglio europeo sottolinea di nuovo la grande importanza politica che l'allargamento delle Comunità Europee riveste per il consolidamento della democrazia in Europa e per il rafforzamento della posizione delle Comunità Europee nel mondo. Esso invita il Consiglio delle Comunità Europee a condurre al più presto i negoziati con i tre paesi candidati all'adesione.

Situazione economica e sociale.

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione economica e sociale degli Stati membri della Comunità. Esso rileva con soddisfazione che dopo la riunione del Consiglio europeo di Brema sono migliorate le condizioni per un rafforzamento del processo di sviluppo economico in Europa.

I Capi di Stato e di Governo hanno riferito circa le misure da essi introdotte. Il Consiglio europeo ritiene indispensabile, soprattutto a causa della preoccupante situazione dell'occupazione, provvedere ad un'ulteriore e rapida attuazione di tali misure. Esso riafferma l'idea che solo un approccio comune e coordinato di tutti gli Stati membri può condurre ad una maggiore convergenza dello sviluppo economico nelle Comunità Europee. Gli sforzi di tutti gli Stati membri per ridurre l'inflazione devono pertanto essere intensificati per assicurare la durata nel tempo del sistema monetario europeo.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentargli per la sua 2^a sessione del 1979 uno studio sulle prospettive dell'evoluzione delle strutture fino al 1990. Scopo di tale studio dovrà essere la valutazione delle conseguenze dei cambiamenti strutturali per la situazione economica e sociale nella Comunità.

Il Consiglio europeo ha accolto con favore la decisione del Consiglio dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali di estendere il Fondo sociale alle provvidenze per l'assunzione di giovani e la creazione di posti di lavoro per i medesimi. In considerazione della sua costante preoccupazione per la disoccupazione giovanile, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali a vigilare sul funzionamento delle nuove provvidenze.

Conferenza tripartita.

Il Consiglio europeo ha preso nota dei risultati dell'ultima conferenza tripartita e chiede ai Governi degli Stati membri di prenderli in considerazione nelle loro decisioni di politica economica e sociale.

Il Consiglio europeo ritiene che il dialogo tra le parti sociali, i Governi degli Stati membri e la Commissione delle Comunità Europee promuova la reciproca comprensione delle esigenze di politica economica e sociale e sia quindi importante per la soluzione dei problemi della crescita, della stabilità e dell'occupazione. Il Consiglio europeo esprime pertanto la speranza che, a livello europeo, continuino i contatti fra le parti sociali.

Il Presidente del Consiglio europeo ha informato il Consiglio che la Federazione Europea dei Sindacati sta elaborando proposte intese a migliorare i metodi di lavoro della Conferenza tripartita. Si chiede al Consiglio (dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali) di esaminare tali proposte in modo che si possano concordare ulteriori misure con le parti sociali.

GATT.

Il Consiglio europeo riafferma la posizione da esso assunta nella riunione di Brema, secondo cui la positiva conclusione dei negoziati commerciali multilaterali del GATT è della massima importanza per sostenere la crescita economica, per evitare il protezionismo e per migliorare la divisione internazionale del lavoro. La Comunità rimane pronta a dare il suo contributo.

Il Consiglio europeo spera che tutte le parti interessate a questi negoziati si adoperino per raggiungere entro la fine dell'anno un accordo quadro che rappresenti un equilibrio soddisfacente ed una parte sostanziale dei negoziati, conformemente agli obiettivi indicati al Vertice economico di Bonn. Esso richiama l'attenzione dei suoi principali *partners* nei negoziati sulla responsabilità che a loro incombe per la positiva conclusione dei negoziati e sottolinea la speciale importanza che riveste la preparazione di adeguate soluzioni per i problemi esistenti nel settore delle relazioni commerciali con i Paesi in via di sviluppo. Al tempo stesso rileva l'impossibilità di concludere i negoziati se l'applicazione della deroga nei confronti dei dazi compensativi non è stabilita con chiarezza al Congresso degli Stati Uniti.

Il Consiglio europeo invita la Commissione ad adoperarsi per raggiungere entro la fine dell'anno un accordo quadro equilibrato e sostanziale con il maggior numero possibile di *partners*. Esso chiede al Consiglio delle Comunità Europee di definire tempestivamente in dicembre, in base ad una relazione della Commissione, una posizione sui problemi sostanziali ancora insoluti.

Relazione sull'unione europea.

Il Consiglio europeo ha preso atto delle relazioni dei Ministri degli Affari Esteri e della Commissione sui progressi realizzati nell'ultimo anno sulla via dell'unione europea. Il Consiglio europeo conferma in quest'occasione l'importanza delle prime elezioni a suffragio diretto del Parlamento Europeo del 7-10 giugno 1979, e riafferma la propria determinazione a proseguire sulla strada di una sempre più stretta associazione dei popoli europei. A questo obiettivo mirano anche le decisioni da esso prese nella 12^a riunione di Bruxelles in merito al Sistema Monetario e all'istituzione di un Comitato di Saggi.

Il Consiglio europeo, riaffermando l'utilità di tali relazioni, ha deciso che, come nel 1977, esse formeranno oggetto di una pubblicazione appropriata.

ALLEGATO

MANDATO PER IL «COMITATO DEI SAGGI»

In conformità della proposta del Presidente della Repubblica Francese, il Consiglio europeo ha convenuto di invitare personalità particolarmente ben informate sugli affari europei ad avviare una riflessione riguardo a questi ultimi.

Il Comitato così costituito comprende le seguenti personalità:

Signor Barend Biesheuvel;

Signor Edmond Dell;

Signor Robert Marjolin.

Il Consiglio europeo invita il Comitato a riflettere sugli adattamenti dei meccanismi e delle procedure delle Istituzioni che sono necessarie per assicurare il buon funzionamento della Comunità, sulla base e nel rispetto dei Trattati compresi i loro sistemi istituzionali, ed i progressi verso l'Unione europea. Sottolinea la necessità per esso di disporre a tale riguardo di proposte concrete e suscettibili di rapida attuazione, che tengano conto dell'esperienza finora fatta e della prospettiva dell'allargamento a Dodici.

Il Consiglio europeo chiede al Comitato di sottoporli nella riunione dell'ottobre 1979 le conclusioni cui sarà pervenuto.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5 DICEMBRE 1978
SULLA CREAZIONE DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME)
E QUESTIONI CONNESSE

— A —

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO.

1. *Introduzione.*

1.1. A Brema abbiamo discusso uno « schema per l'istituzione di una più stretta cooperazione monetaria che porti ad una zona di stabilità monetaria in Europa ». Abbiamo considerato tale zona un « obiettivo altamente auspicabile » ed abbiamo previsto « uno schema durevole ed efficace ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.2. Oggi, previo attento esame dei lavori preparatori compiuti dal Consiglio e da altri organi comunitari, abbiamo convenuto quanto segue:

È ISTITUITO, IL 1° GENNAIO 1979, UN SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME).

1.3. Siamo fermamente decisi ad assicurare allo SME un duraturo successo mediante politiche che conducano ad una maggiore stabilità interna ed esterna, sia per i paesi deficitari che per quelli eccedentari.

1.4. I capitoli seguenti trattano soprattutto della fase iniziale dello SME.

Restiamo fermamente decisi a consolidare in un sistema definitivo le disposizioni e le procedure in tal modo create, non oltre due anni dopo l'avviamento dello schema. Il sistema in parola comporterà la creazione del Fondo monetario europeo, come era stato annunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo della riunione di Brema del 6-7 luglio 1978, nonché la piena utilizzazione dell'ECU (11) quale elemento di riserva e mezzo di regolamento. Esso si fonderà su un'adeguata legislazione, sia a livello comunitario che nazionale.

2. L'ECU e le sue funzioni.

2.1. Il punto centrale dello SME sarà costituito da una Unità Monetaria Europea (ECU). Nella fase iniziale del sistema il valore e la composizione dell'ECU saranno identici al valore dell'UCE.

2.2. L'ECU sarà impiegato:

a) quale denominatore (numerario) per il meccanismo del tasso di cambio;

b) quale base per un indicatore di divergenza;

c) quale denominatore per le operazioni relative ai meccanismi di intervento e di credito;

d) quale mezzo di regolamento fra le autorità monetarie delle Comunità Europee.

2.3. I pesi delle monete in seno all'ECU saranno riesaminati e, se del caso, riveduti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del sistema e successivamente ogni 5 anni o, su richiesta, se il peso di una delle monete ha subito una variazione del 25 per cento.

Le revisioni devono essere reciprocamente accettate; esse non modificheranno di per sé il valore esterno della ECU. Saranno effettuate in conformità di criteri economici di base.

(11) Nella versione francese tale termine figurerà come « ECU » al singolare e come « ECUS » al plurale.

3. Il tasso di cambio ed il meccanismo di intervento.

3.1. Ogni moneta avrà un tasso di cambio centrale rispetto all'ECU. Questi tassi centrali saranno usati per stabilire una tabella di tassi di cambio bilaterali.

Attorno a tali tassi di cambio saranno fissati margini di fluttuazione del $\pm 2,25$ per cento. I paesi delle Comunità Europee le cui monete sono attualmente fluttuanti possono optare per margini più ampi fino a ± 6 per cento nella fase iniziale dello SME; tali margini dovrebbero essere gradualmente ridotti non appena le condizioni economiche lo consentano.

Uno stato membro che non partecipi al meccanismo del tasso di cambio sin dall'inizio potrà parteciparvi ad una data successiva.

3.2. Gli adeguamenti dei tassi centrali saranno soggetti alla approvazione reciproca mediante una procedura comune in cui interverranno tutti i paesi partecipanti al meccanismo del tasso di cambio e la Commissione. Nell'ambito della Comunità si procederà a consultazioni reciproche sulle decisioni importanti riguardanti la politica del tasso di cambio tra i paesi che partecipano e ogni paese che non partecipi al sistema.

3.3. In linea di massima gli interventi saranno effettuati nelle monete facenti parte del sistema.

3.4. L'intervento in queste ultime monete è obbligatorio quando sono raggiunti i livelli di intervento definiti dai margini di fluttuazione.

3.5. Una formula « paniere ECU » sarà utilizzata quale indicatore per individuare le divergenze fra le monete della Comunità. Una « soglia di divergenza » sarà fissata al 75 per cento dello scarto massimo di divergenza ammesso per ciascuna moneta. Esso sarà calcolato in modo da eliminare l'incidenza di peso sulla probabilità che una moneta raggiunga la soglia in parola.

3.6. Quando una moneta supera la propria « soglia di divergenza », si presume che le autorità interessate rimedieranno a tale situazione mediante adeguate misure e segnatamente con:

- a) interventi diversificati;
- b) misure di politica monetaria interna;
- c) cambiamento dei tassi centrali;
- d) altre misure di politica economica.

Nel caso in cui, per circostanze speciali, non vengono prese siffatte misure, le autorità devono (12) essere informate dei motivi

(12) Nel testo francese « doivent ». Nel testo tedesco « soll ».

del mancato intervento, specialmente nel quadro della « concentrazione tra Banche centrali ».

Successivamente si terranno consultazioni, se necessario, in seno agli organi comunitari appropriati, compreso il Consiglio dei Ministri.

Dopo sei mesi tali misure dovranno essere riesaminate in base all'esperienza. A quel momento saranno esaminati anche i problemi riguardanti gli squilibri accumulati dai paesi divergenti, creditori o debitori.

3.7. Sarà istituito un meccansimo a brevissimo termine di un importo illimitato. I regolamenti saranno fatti entro 45 giorni dopo la fine del mese in cui ha avuto luogo l'intervento, con la possibilità di un prolungamento per altri 3 mesi per importi limitati all'entità delle quote debitorie nell'ambito del sostegno monetario a breve termine.

3.8. Quale mezzo di regolamento, un quantitativo iniziale di ECU sarà fornito dal FECOM in contropartita del deposito del 20 per cento dell'oro e del 20 per cento delle riserve in dollari attualmente detenute dalle Banche centrali.

Questa operazione assumerà la forma di specifici e rinnovabili accordi *swap*. Mediante una periodica revisione e un'appropriata procedura si farà in modo che ogni Banca centrale mantenga un deposito di almeno il 20 per cento di tali riserve presso il FECOM. Uno Stato membro che non partecipi al meccanismo del tasso di cambio può partecipare a tale operazione iniziale sulla base sopra descritta.

4. Meccanismi di credito.

4.1. Gli attuali meccanismi di credito, con le vigenti norme di applicazione, saranno mantenuti per la fase iniziale dello SME. Essi verranno consolidati in un unico Fondo nella fase definitiva dello SME.

4.2. I meccanismi di credito verranno maggiorati fino ad un importo di 25 miliardi di ECU di crediti effettivamente disponibili. La ripartizione di questo importo è la seguente:

sostegno monetario a breve termine: 14 miliardi di ECU;

concorso finanziario a medio termine: 11 miliardi di ECU.

4.3. La durata del sostegno monetario a breve termine sarà prorogata per altri 3 mesi alle medesime condizioni della prima estensione.

4.4. L'aumento del concorso finanziario a medio termine sarà completato entro il 30 giugno 1979. Frattanto, i paesi che ancora mancano della necessaria legislazione nazionale renderanno disponibili le loro quote maggiorate a medio termine mediante un accordo provvisorio di finanziamento delle Banche centrali interessate.

5. Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

5.1. La durezza dello SME e le sue implicazioni internazionali richiedono il coordinamento delle politiche in materia di tasso di scambio nei confronti dei paesi terzi e, per quanto possibile, una concertazione con le autorità monetarie di tali paesi.

5.2. I paesi europei legati alle Comunità Europee da vincoli economici e finanziari particolarmente stretti possono partecipare al meccanismo in materia di tasso di cambio e di intervento.

La partecipazione sarà basata su accordi tra le Banche centrali; questi accordi saranno comunicati al Consiglio e alla Commissione della Comunità Europea.

5.3. Lo SME è e rimarrà interamente compatibile con gli articoli dell'accordo del FMI, ad esso connessi.

6. Procedura ulteriore.

6.1. Per applicare le decisioni prese sub A., il Consiglio europeo chiede che il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze), nella sessione del 18 dicembre 1978, proceda ad un esame e prenda una decisione sulle seguenti proposte della Commissione:

a) Regolamento del Consiglio che modifica l'unità di conto usata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, introduce l'ECU nelle operazioni del FECOM e ne definisce la composizione;

b) Regolamento del Consiglio che permette al FECOM di ricevere riserve monetarie e di emettere ECU per le autorità monetarie degli Stati membri che possono servirsene come mezzi di regolamento;

c) Regolamento del Consiglio relativo agli effetti del sistema monetario europeo sulla politica agricola comune. Il Consiglio europeo ritiene che l'istituzione dello SME non debba per se stesso comportare modifiche della situazione esistente prima del 1° gennaio 1979 per quanto riguarda l'espressione in monete nazionali dei prezzi agricoli, degli importi compensativi monetari e di tutti gli altri importi fissati ai fini della politica agricola comune.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che si annette a che si eviti d'ora in poi la creazione di ICM durevoli e si riducano progressivamente gli ICM esistenti, allo scopo di ripristinare l'unità dei prezzi della politica agricola comune, tenendo altresì conto della politica in materia di prezzi.

6.2. Esso chiede alla Commissione di presentare a tempo debito una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971 relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, onde permettere al Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze di prendere una decisione su tale proposta nella sessione del 18 dicembre 1978.

6.3. Esso chiede alle Banche centrali degli Stati membri:

di modificare l'accordo del 10 aprile 1972 relativo alla riduzione dei margini di fluttuazione tra le monete degli Stati membri, conformemente alle disposizioni sopra esposte (cfr. punto 3).

6.4. Esso chiede alle Banche centrali degli Stati membri di modificare come segue le disposizioni del sostegno monetario a breve termine, entro e non oltre il 1° gennaio 1979:

a) il totale delle quote debtrici disponibili per il prelievo dalle Banche centrali degli Stati membri sarà portato ad un importo aggregato di 7,9 miliardi di ECU;

b) il totale delle quote creditrici rese disponibili dalle Banche centrali degli Stati membri per il finanziamento delle quote debtrici sarà portato ad un importo aggregato di 15,8 miliardi di ECU;

c) il totale dell'importo addizionale creditore, così come il totale dell'importo addizionale debitore, non potrà superare 8,8 miliardi di ECU;

d) la durata del credito in base al sostegno monetario a breve termine maggiorato potrà essere prorogata due volte per un periodo di 3 mesi.

— B —

MISURE DESTINATE A RAFFORZARE LE ECONOMIE
DEGLI STATI MEMBRI DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO MENO PROSPERI.

1. Si rileva che, nel contesto di una vasta strategia intesa a migliorare le prospettive dello sviluppo economico e basata su diritti ed obblighi equivalenti di tutti i partecipanti, la maggiore preoccupazione dovrebbe essere di intensificare la convergenza delle politiche economiche verso una maggiore stabilità. Si chiede che il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) rafforzi le sue procedure di coordinamento per migliorare tale convergenza.

2. Siamo consapevoli che non sarà facile ottenere la convergenza delle politiche economiche e dei risultati economici. Pertanto si debbono prendere iniziative per rafforzare il potenziale economico dei paesi meno prosperi della Comunità. Di ciò sono in primo luogo responsabili degli Stati membri interessati. Le misure comunitarie possono e dovrebbero avere funzione di sostegno.

3. Il Consiglio europeo conviene che, nel contesto del Sistema Monetario Europeo, si prenderanno le seguenti misure a favore degli Stati membri meno prosperi che partecipano in modo pieno ed effettivo ai meccanismi del tasso di cambio e dell'intervento.

3.1. Il Consiglio europeo chiede alle Istituzioni della Comunità e alla Banca Europea per gli Investimenti di mettere a disposizione di questi Paesi, per un periodo di 5 anni, prestiti a condizioni speciali per un ammontare massimo di 1.000 milioni di UCE all'anno, utilizzando, per quanto concerne le istituzioni della Comunità, il nuovo strumento finanziario.

3.2. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di fornire per tali prestiti abbuoni di interesse del 3 per cento, contenente i seguenti elementi: il costo totale di questa misura, suddiviso in quote annuali di 200 milioni di UCE ciascuna, per un periodo di cinque anni, non dovrà superare l'importo di 1.000 milioni di UCE.

3.3. Ogni Stato membro meno prospero che successivamente partecipasse in modo pieno ed effettivo ai meccanismi di cui sopra avrebbe il diritto di accedere a tale agevolazione entro i limiti finanziari precedentemente menzionati. Gli Stati membri che non partecipano in modo pieno ed effettivo a detti meccanismi non contribuiscono al finanziamento del sistema.

3.4. I fondi così forniti dovranno essere assegnati prevalentemente al finanziamento di selezionati progetti e programmi di infrastruttura, con l'intesa che sarà necessario evitare qualsiasi distorsione, diretta o indiretta della competitività di particolari industrie all'interno degli Stati membri.

3.5. Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) decida sulle suddette proposte in tempo utile affinché le relative misure entrino in vigore al più tardi il 1° aprile 1979. Bisognerebbe procedere ad un riesame alla fine della fase iniziale dello SME.

4. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di studiare il rapporto che intercorre tra una maggiore convergenza dei risultati economici degli Stati membri e la utilizzazione degli strumenti comunitari, in particolare i fondi che sono destinati a ridurre gli squilibri strutturali. I risultati di questi studi saranno discussi al prossimo Consiglio europeo.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA AL TERMINE DELLA CONFERENZA TRIPARTITA DEL 9 NOVEMBRE 1978

1. Questa Conferenza tripartita si è occupata principalmente della politica della crescita dell'occupazione. Il dialogo odierno è stato particolarmente importante in quanto il ristabilimento di un elevato livello dell'occupazione costituisce l'obiettivo essenziale della nostra politica economica. Nella Conferenza si è delineato un ampio

consenso nella valutazione della situazione economica esistente in Europa. I partecipanti sono stati concordi nel ritenere che il documento presentato dalla Commissione costituisca una valida base per gli ulteriori lavori nella Comunità. La serietà che ha contraddistinto gli odierni dibattiti ha chiaramente mostrato che i partecipanti porranno le idee espresse nell'odierna Conferenza alla base delle loro future decisioni politiche.

2. Sono stati in primo luogo riconosciuti i progressi registrati nella lotta contro l'inflazione. Nello stesso tempo, però, alcuni partecipanti hanno rilevato che il livello d'inflazione è nel complesso ancora troppo elevato e che il divario tra i tassi d'inflazione dei vari Stati membri continua ad essere troppo ampio. Si è poi constatato con soddisfazione che, nel frattempo, è stato possibile ridurre notevolmente gli squilibri delle bilance dei pagamenti e quindi ampliare la sfera di azione per una maggiore crescita.

A tali progressi nel senso di un maggiore equilibrio economico in Europa continuano peraltro ancor sempre a contrapporsi, come gravi problemi di politica economica e sociale, una crescita insufficiente e una insoddisfacente situazione nel campo dell'occupazione. La disoccupazione, che si mantiene ormai da anni a livelli elevati, è diminuita, di poco, solo in alcuni paesi della Comunità, mentre in altri è persino aumentata. Una siffatta situazione rappresenta per tutti gli interessati una grande sfida.

3. Si è pervenuti a un ampio accordo nel ritenere che l'insoddisfacente situazione dell'occupazione dipenda da cause molteplici. È pertanto necessaria una strategia comunitaria di ampio respiro, tanto più che i futuri sviluppi sono ostacolati dai seguenti fattori:

l'andamento demografico porta ad un costante aumento del numero delle persone che cercano lavoro, soprattutto perché cresce il numero dei giovani che hanno terminato gli studi e aumenta la disponibilità delle donne ad esercitare una professione. A ciò si aggiunge che in molti Stati diminuisce il numero delle persone che vanno ad ogni anno in pensione;

le mutate condizioni dell'economia mondiale e il progresso tecnico impongono un cambiamento delle strutture nelle nostre economie che si ripercuota sulla produzione e sull'occupazione.

4. Anche se con varie sfumature, in questa Conferenza si è delineato un consenso nel riconoscere che l'attuale politica della Comunità contribuisce a configurare in modo più favorevole le prospettive di crescita a medio termine: i vasti sforzi concertati, che sono stati decisi nel Consiglio Europeo di Brema e alla Conferenza al vertice di Bonn, hanno notevolmente migliorato le condizioni per una più ampia crescita economica nella Comunità. I singoli Stati hanno nel frattempo avviato misure idonee a produrre nuovi impulsi alla crescita senza con ciò rimettere in questione l'equilibrio delle bilance dei pagamenti e senza pregiudicare il buon esito della necessaria lotta all'inflazione. Il Consiglio europeo di dicembre offrirà l'occasione di fare un primo bilancio provvisorio.

5. Questa strategia concertata di politica economica costituisce un'importante base per l'ulteriore processo di ripresa economica in Europa. L'azione così avviata per l'eliminazione degli ostacoli che si oppongono a un durevole rafforzamento della crescita economica deve essere continuata e intensificata da tutti gli interessati. Abbiamo bisogno di registrare, nei prossimi anni, una crescita più elevata, non solo per un persistente aumento dell'occupazione bensì anche per migliorare, sotto il profilo della qualità, le condizioni generali di vita, d'ambiente e di lavoro e per ridurre le disparità che esistono nel tenore di vita.

6. Pietre angolari della futura strategia devono essere più elevati investimenti per la creazione di posti di lavoro. È però generalmente riconosciuto che si potrà raggiungere un sufficiente livello di investimenti solo se si registrerà un rallentamento nell'aumento dei costi ed una sufficiente domanda interna ed esterna. Datori di lavoro e sindacati terranno conto di tali esigenze nelle rispettive decisioni autonome.

Alcuni partecipanti hanno sottolineato, in questo contesto, l'importanza, per un persistente aumento degli investimenti, di un miglioramento effettivo (al netto cioè dell'inflazione) della capacità finanziaria e della redditività delle imprese.

7. Tutti i partecipanti hanno riconosciuto che anche l'aumento degli investimenti pubblici riveste una grande importanza ai fini di un persistente processo di crescita. Il consolidamento dei pubblici disavanzi, necessario per i prossimi anni, non dovrebbe quindi attuarsi a detrimento delle spese pubbliche d'investimento.

8. Il quadro delle condizioni dell'economia mondiale si è notevolmente trasformato negli anni passati e ha imposto a molte imprese la necessità di profondi adattamenti strutturali.

La responsabilità per l'adattamento strutturale incombe in primo luogo alle imprese stesse. Gli Stati membri e la Comunità dovrebbero sostenere, con la creazione di un quadro adeguato di condizioni di base, i processi di adattamento e di aggiornamento imposti dal mercato — in particolare mediante una promozione della ricerca e dello sviluppo — e rafforzare la disponibilità a cambiamenti strutturali. Laddove tale adattamento fa sorgere gravi problemi d'occupazione, saranno poi necessari aiuti statali sussidiari e temporanei all'adattamento, analoghi, ad esempio, a quanto deciso a livello comunitario a favore dell'industria siderurgica. Alcuni partecipanti hanno inoltre espresso il parere che i problemi strutturali potrebbero essere più facilmente risolti grazie ad una maggiore programmazione globale in campo economico e industriale.

9. È stato generalmente riconosciuto che, per un miglioramento della situazione dell'occupazione, si devono anche sfruttare le possibilità e le opportunità che si offrono sul mercato per i servizi nei settori pubblico e privato, tanto più che così si può anche ottenere un miglioramento della qualità di vita. Eventuali programmi di incentivazione non dovranno quindi rispondere soltanto alle ne-

cessità dell'industria o addirittura delle sole grandi imprese industriali, ma dovranno tener anche pienamente conto del settore dei servizi, come pure delle opportunità e dei rischi propri delle piccole e medie imprese.

Tuttavia, per quanto concerne il settore pubblico dei servizi, e il relativo ampliamento, non si devono perdere di vista i limiti finanziari. Alcuni Stati hanno fatto chiaramente intendere che non possono estendere ulteriormente il settore della pubblica amministrazione.

10. Si è convenuto della necessità di procedere a una forte riduzione delle differenze esistenti nello stato di sviluppo delle varie regioni della Comunità, in primo luogo mobilitando le risorse produttive rimaste inutilizzate nelle zone meno sviluppate. Il raddoppiamento del capitale della Banca europea per gli investimenti e l'aumento dell'80 per cento del Fondo regionale della Comunità, per gli anni dal 1978 al 1981, costituiscono importanti passi in tal senso. In questa linea si collocano anche le misure per il potenziamento dell'agricoltura nelle regioni mediterranee della Comunità.

Tutti i partecipanti sono stati concordi nel ritenere che, nei limiti delle possibilità finanziarie, occorre tener conto dei particolari problemi di sviluppo della Spagna, del Portogallo e della Grecia nei negoziati per l'adesione di questi Paesi.

11. Benché si sia stati unanimi nel ritenere che il migliore modo per combattere la disoccupazione sia la creazione di nuovi posti di lavoro mediante una politica di crescita attiva e maggiori investimenti nonché mediante una migliore capacità concorrenziale, sarebbe irrealistico attendersi che le misure tradizionali di politica economica portino all'eliminazione della disoccupazione a breve termine. Per conseguenza, si devono contemplare ancora altre speciali misure di politica dell'occupazione.

La maggior parte dei partecipanti è stata d'accordo nel ritenere che si debbano sfruttare appieno tutte le possibilità di migliorare le opportunità di occupazione dei giovani, anche, e non per ultimo, nel settore pubblico. In questo contesto rivestono importanza anche azioni a livello comunitario.

Sono inoltre necessarie misure per quei gruppi che incontrano particolari difficoltà, quali minorati, disoccupati, anziani, madri di famiglia che desiderano ritrovare un'occupazione. Occorre maggiormente sfruttare le possibilità di lavoro a tempo parziale e aumentare l'offerta di posti di lavoro corrispondenti.

La mobilità e la flessibilità delle forze di lavoro dovranno essere accresciute con costanti sforzi nel campo della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionali. Nello stesso tempo i servizi amministrativi del lavoro dovranno essere organizzati in modo che si possa prontamente provvedere a occupare i posti liberi con prestatori d'opera in cerca di lavoro adeguato. Alcuni Paesi hanno già espresso provvedimenti in questo senso. I sindacati hanno poi espresso il parere che si debba maggiormente discutere del significato e della compatibilità di premi all'occupazione a livello europeo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12. La divergenza dei punti di vista si è manifestata soprattutto per quanto concerne le riduzioni del tempo di lavoro. A giudizio dei sindacati, accanto alla strategia in materia di crescita, si dovrebbero adottare misure di ripartizione (« work-sharing »). Essi chiedono che si pervenga al più presto, nella Comunità, ad una intesa di fondo per pervenire, nei prossimi quattro anni, ad una riduzione complessiva del tempo di lavoro del 10 per cento mediante una riduzione della durata settimanale del lavoro, un'estensione delle ferie annuali e una riduzione della durata della vita attiva.

I datori di lavoro hanno assunto un atteggiamento riservato o negativo nei confronti di una redistribuzione del lavoro. Essi hanno rilevato, in particolare, che non si dovrebbero trarre conclusioni affrettate, prima di aver più accuratamente analizzato l'effetto delle misure proposte sui metodi di lavoro e sulla situazione dei costi nelle imprese. Essi temono che, soprattutto per insufficienza di mobilità e per oneri aggiuntivi, le riduzioni del tempo di lavoro si traducano in un ostacolo alla produzione, con un conseguente effetto negativo sulla situazione del mercato del lavoro. A loro avviso, è inoltre necessario approfondire le analisi strutturali della disoccupazione.

I rappresentanti dei Governi hanno rimandato alla posizione da essi assunta in seno al Comitato permanente dell'occupazione. Essi hanno riconosciuto che riduzioni della vita attiva si sono già avute in passato e che una riduzione del tempo di lavoro, che fosse adattata all'attuale situazione della concorrenza e dei costi, nonché alle possibilità dei singoli settori, potrebbe senz'altro contribuire, in una misura limitata, ad un miglioramento della situazione dell'occupazione. Essi hanno rilevato che intese al riguardo dovrebbero, in primo luogo, costituire oggetto di una libera negoziazione tra le parti dei contratti collettivi di lavoro. In tale sede dovranno pur essere prese in attenta considerazione le incidenze sui posti di lavoro esistenti e sugli investimenti destinati a crearne di nuovi.

Molto importante, nell'attuale situazione, è che tutti gli interessati siano consapevoli della loro responsabilità sociale e della loro solidarietà con coloro che cercano un'occupazione. Ciò significa anche che, nelle decisioni circa la prestazione di eventuali ore straordinarie, si dovrà tener debito conto della possibilità alternativa di ulteriori assunzioni. Si dovrebbero impedire gli abusi negli scambi temporanei di personale tra imprese.

13. I partecipanti alla Conferenza tripartita sono stati d'accordo nell'affermare che muoversi in senso protezionistico nelle relazioni economiche con l'esterno significherebbe prendere una strada sbagliata in quanto potrebbe mettere in pericolo milioni di posti di lavoro nell'insieme degli Stati membri. Essi si sono quindi pronunciati a favore di un ulteriore sviluppo di liberi scambi mondiali e dell'eliminazione di sistemi protezionistici, segnatamente nell'ambito dei negoziati del GATT attualmente in corso. In tale contesto essi hanno espresso l'auspicio che anche gli Stati Uniti e gli altri importanti Paesi industrializzati si adoperino per assicurare il felice esito di tali negoziati. Essi hanno inoltre rilevato che le condizioni per un corretto svolgimento degli scambi commerciali e per una leale

concorrenza dovrebbero essere rispettate da tutti i Paesi che partecipano al commercio mondiale; si dovrebbero pertanto adottare speciali disposizioni in tal senso nel quadro del GATT.

Tutti i partecipanti si sono poi pronunciati per una più intensa cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La Comunità e i suoi Stati membri continueranno e intensificheranno i loro aiuti allo sviluppo sul piano mondiale.

14. Il nuovo sistema monetario europeo, deciso in linea di massima dal Consiglio europeo di Brema, dovrebbe essere attuato entro i termini previsti. A giudizio della Conferenza tripartita, esso deve apportare un contributo sostanziale ad un durevole miglioramento delle condizioni richieste per una crescita maggiore ed un incremento dell'occupazione. Ciò significa che il sistema dovrebbe essere strutturato in modo da essere durevole e credibile e tale da non provocare né deflazione né inflazione. A tal fine, governi e parti sociali devono adoperarsi per una sempre maggiore convergenza della politica economica e dello sviluppo dell'economia.

15. I partecipanti alla Conferenza invitano il Consiglio delle Comunità Europee e i Governi degli Stati membri a tener conto, nelle loro decisioni di politica economica e sociale, dei risultati della presente Conferenza tripartita:

la strategia comune per il rafforzamento della crescita economica e per il miglioramento della situazione dell'occupazione, che è stata decisa al Consiglio Europeo di Brema e alla Conferenza al Vertice di Bonn, deve essere attuata al più presto in tutti gli Stati. Le parti sociali contribuiranno, per quanto le concerne, ad un aumento persistente della crescita e quindi ad un costante miglioramento della situazione dell'occupazione;

il sistema monetario europeo deve essere orientato in modo da contribuire alla soluzione dei problemi che si pongono in fatto di crescita e d'occupazione;

i negoziati del GATT, nell'ambito del « Tokyo Round », devono concludersi al più presto e con successo;

si deve procedere, con misure appropriate, a creare migliori premesse per una modifica delle strutture;

si deve insistere negli sforzi intrapresi per ridurre le differenze esistenti nello stato di sviluppo delle varie regioni della Comunità;

si devono continuare e intensificare le misure speciali che sono state introdotte in politica di mercato del lavoro per i giovani e i gruppi che incontrano particolari difficoltà;

le possibilità di formazione, perfezionamento e riqualificazione devono rispondere alle necessità di una maggiore flessibilità, mobilità e qualificazione delle forze di lavoro.

16. La Commissione è stata pregata di seguire gli ulteriori sviluppi dell'economia e dell'occupazione sulla base del documento da essa presentato e sulla scorta dei dibattiti della presente Conferenza

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tripartita e procedendo a regolari consultazioni con i rappresentanti delle parti sociali. Inoltre alcuni temi della Conferenza odierna dovrebbero essere ulteriormente approfonditi dalla Commissione e discussi in sede di Comitato permanente dell'occupazione e di Comitato della politica economica. Si tratta in particolare dei temi seguenti:

prospettive e possibilità di un'estensione del lavoro a tempo parziale;

concrete possibilità di una riduzione del tempo di lavoro e sue ripercussioni sull'occupazione e sulla crescita economica;

più facili condizioni per l'accesso di giovani e donne a rapporti di formazione e di lavoro;

possibilità di migliorare la flessibilità sul mercato del lavoro;

significato e compatibilità di premi all'occupazione nella Comunità;

influsso del commercio estero e in particolare della crescente integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale sulla struttura dell'occupazione nella Comunità;

eliminazione degli ostacoli agli investimenti che creano posti di lavoro;

importanza degli investimenti pubblici, specialmente nel settore delle infrastrutture, per la crescita e la situazione dell'occupazione.

INDICE GENERALE

Introduzione	Pag. 5
Linee generali dell'evoluzione delle Comunità nel 1978	» 7
Cooperazione politica	» 13
Nazioni Unite	» 14
Disarmo	» 15
C.S.C.E.	» 16
Medio Oriente	» 17
Africa	» 18
Cipro	» 19
America Latina	» 20
Asia	» 20
Dialogo Euro-Arabo	» 20
Apporto italiano	» 21
Capitolo I — Politica agricola comune e suo riequilibrio.	
FEOGA. Politica comunitaria della pesca	» 22
La fissazione dei prezzi per la campagna 1978-79	» 22

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la lira italiana e per le altre monete verdi — Problemi agromonetari	Pag. 28
Politica delle strutture	» 31
1) Programma di accelerazione dell'irrigazione nel Mezzogiorno	» 33
2) Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	» 33
3) Infrastrutture rurali	» 34
4) Ristrutturazione viticola nel Languedoc-Roussillon	» 34
5) Misure concernenti l'Irlanda	» 34
6) Associazioni dei produttori	» 34
Situazione dei principali mercati agricoli	» 38
Latte	» 38
Carni bovine	» 41
Carni suine	» 43
Carni ovine	» 44
Zucchero	» 45
Tabacco	» 46
Prodotti ortofrutticoli	» 47
Olio d'oliva	» 48
Semi oleosi	» 50
Cereali	» 51
Vino	» 52
Riequilibrio della politica agricola comune	» 57
F.E.O.G.A.	» 60
Politica comunitaria della pesca	» 65
Regime interno	» 65
Regime esterno	» 68

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Iugoslavia	Pag.	68
Africa occidentale	»	69
Tunisia	»	69
Stati Uniti	»	70
N.A.F.O.	»	70
Capitolo II — Politica industriale. Attività comunitaria nel settore carbo-siderurgico (CECA). Politica energetica. Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)	»	72
Politica industriale:		
politica comune nel settore dell'informatica	»	72
politica comune nel settore aeronautico	»	73
costruzione navale	»	75
industria tessile	»	75
eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi	»	75
politica della concorrenza	»	76
settore telecomunicazioni	»	77
tutela dei consumatori	»	78
Attività comunitaria nel settore carbo-siderurgico (CECA):		
Settore siderurgico	»	78
Misure di carattere congiunturale:		
A) all'interno del Mercato comune	»	79
B) nei rapporti della Comunità con i Paesi terzi	»	80
Misure di carattere strutturale	»	81
Settore carbone	»	82
Politica energetica	»	84
Politica europea dell'energia atomica (EURATOM):		
A) Introduzione	»	85
B) Attività di ricerca	»	86
C) ESSOR	»	88
D) Attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi della Comunità	»	89
E) Problemi di sicurezza	»	90

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

F) Relazioni esterne	Pag. 90
G) Politica nucleare della Comunità	» 92
H) Contratti	» 92
I) Prestiti BEI e EURATOM	» 93
Capitolo III — Politica sociale. Fondo sociale europeo. Po- litica regionale e Fondo europeo di sviluppo regionale. Attività della Banca europea degli investimenti. Attività finanziaria della CECA. Coordinamento dei Fondi comu- nitari	» 96
Politica sociale	» 96
Direttive CEE nel settore sociale	» 97
Proposta di direttiva per la lotta contro l'immigrazione clandestina e l'occupazione	» 98
Proposta di regolamento del Consiglio concernente lo adattamento del regolamento CEE 1408/71 nonché dei suoi annessi	» 98
Proposta di direttiva concernente la protezione dei la- voratori in caso di insolvibilità del datore di lavoro	» 99
Proposta di direttiva relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale	» 100
Fondo sociale europeo:	
Nuova disciplina del Fondo	» 100
Azione a favore dei giovani	» 101
Gestione del Fondo	» 102
Politica regionale — Fondo europeo di sicurezza so- ciale	» 103
Nuovo regolamento del Fondo regionale	» 104
Testi relativi alla politica regionale comunitaria	» 105
Concertazione con il Parlamento europeo sulla rifor- ma del Fondo e sui testi della politica regionale	» 105
Gestione del Fondo nel 1978	» 106

Attività della Banca europea per gli investimenti (BEI)	Pag. 106
Attività finanziaria della CECA	» 108
Coordinamento degli strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale	» 109
Capitolo IV — Libera circolazione delle merci. Armonizza- zione delle disposizioni doganali e fiscali	» 111
I. Scambi intracomunitari	» 111
II. Circolazione intracomunitaria delle merci	» 112
III. Scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri	» 113
IV. Tasso di effetto equivalente in dazi doganali	» 113
V. Misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative	» 114
VI. Monopoli nazionali a carattere commerciale	» 116
VII. Appalti pubblici	» 117
VIII. Clausola di salvaguardia (articolo 115 del Trat- tato CEE)	» 117
IX. Ostacoli di ordine tecnico	» 118
X. Ostacoli di ordine fiscale	» 119
XI. Altri ostacoli	» 121
XII. Politica doganale della Comunità	» 121
XIII. Tariffa doganale comune	» 122
XIV. Gestione della tariffa doganale comune	» 123
XV. Sospensioni daziarie	» 124
XVI. Contingenti tariffari	» 124
XVII. Nomenclatura statistica (« NIMEXE »)	» 127
XVIII. Origine delle merci	» 128

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

XIX. Transito comunitario	Pag. 134
XX. Valore in dogana	» 135
XXI. Regimi doganali di perfezionamento	» 136
XXII. Armonizzazione delle disposizioni doganali	» 137
XXIII. Convenzioni internazionali in materia doganale	» 142
Capitolo V — Libera circolazione dei lavoratori. Diritti speciali dei cittadini	» 144
La libera circolazione dei lavoratori	» 144
I diritti speciali dei cittadini	» 145
Capitolo VI — Brevetto comunitario. Diritto delle società. Lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Coordinamento delle legislazioni nel settore delle banche e delle borse. Assicurazione crediti	» 147
Brevetto comunitario	» 147
Il diritto delle società	» 147
I lavori in tema di stabilimento e libera prestazione dei servizi	» 148
Coordinamento delle legislazioni nei settori delle banche e delle borse	» 150
Capitolo VII — Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale. Attività nel settore dell'istruzione. Foro europeo della gioventù. Istituto universitario europeo di Firenze	» 153
Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico	» 153

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale	Pag. 156
Attività nel settore dell'istruzione	» 159
Il Foro europeo della gioventù	» 159
Istituto universitario europeo	» 160
Capitolo VIII — Politica comune dei trasporti	» 161
Capitolo IX — Bilancio delle Comunità. Statuto del personale. Scuole europee	» 165
I. Contenuto del bilancio	» 165
II. Bilanci suppletivi e rettificativi	» 168
III. Applicazione dell'unità di conto europea agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità europee	» 169
IV. Modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità	» 170
Statuto del personale	» 170
Scuole europee	» 171
Capitolo X — Diritto comunitario. Attività della Corte di giustizia	» 173
Capitolo XI — Negoziati commerciali multilaterali. Politica commerciale della CEE nel settore tessile. Relazioni CEE: U.S.A., Giappone, Australia	» 176
Negoziati commerciali multilaterali del GATT	» 176
Politica commerciale della CEE nel settore tessile	» 178
Relazioni CEE-U.S.A.	» 179
Relazioni CEE-Giappone	» 180
Relazioni CEE-Australia	» 182

Capitolo XII — Allargamento della Comunità. Rapporti con i Paesi del bacino mediterraneo	Pag. 184
Allargamento della Comunità	» 184
1. I problemi da affrontare	» 184
2. Le azioni da intraprendere	» 185
3. Gli adattamenti istituzionali	» 186
CEE-Spagna	» 186
Accordo del 1970	» 186
Questione pesca	» 187
Domanda di adesione	» 188
CEE-Grecia	» 189
CEE-Portogallo	» 191
CEE-Turchia	» 192
CEE-Iugoslavia	» 193
CEE-Malta	» 195
CEE-Cipro	» 196
CEE-Israele	» 197
CEE-Paesi Maghreb	» 199
1) Scambi commerciali	» 199
2) Cooperazione tecnica e finanziaria	» 200
3) Manodopera	» 201
CEE-Paesi Mashreq	» 201
 Capitolo XIII — Relazioni CEE-Comecon. Paesi a commer- cio di Stato. C.S.C.E. Rappresentanze esterne della Commissione. America latina. ASEAN. India. Iran. Ban- gladesh. Pakistan. Afghanistan. Sri-Lanka. Paesi EFTA. Convenzione CEE-ACP.	» 203
CEE-Comecon	» 203
CEE-Paesi dell'est europeo	» 204

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Cina	Pag. 205
C.S.C.E. — Riunione di Belgrado	» 207
Rappresentanze esterne della Commissione	» 208
Relazioni CEE-America Latina	» 209
Relazioni CEE-ASEAN	» 210
CEE-India	» 211
CEE-Iran	» 212
CEE-Bangladesh	» 213
CEE-Pakistan	» 213
CEE-Afghanistan	» 214
CEE-Sri Lanka	» 214
CEE-Paesi EFTA	» 214
Convenzione CEE-ACP di Lomè	» 215
Nuove accessioni	» 215
III Sessione del Consiglio dei Ministri CEE-ACP	» 216
Cooperazione commerciale	» 217
Zucchero	» 217
Rum	» 218
Banane	» 219
Cooperazione doganale	» 219
Stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX)	» 219
Fondo europeo di sviluppo (FES)	» 220
Negoziati per la firma di una Convenzione che dovrà far seguito alla Convenzione di Lomè	» 222
Capitolo XIV — Cooperazione allo sviluppo. Preferenze ge- neralizzate. Aiuto alimentare. Prodotti di base. Dialogo Nord-Sud	» 224
Cooperazione allo sviluppo	» 224
Preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo per l'anno 1978	» 226

1. Prodotti sensibili del settore industriale diversi dai tessili	Pag. 226
2. Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili del settore industriale, diversi dai tessili »	» 227
3. Prodotti tessili	» 229
4. Prodotti agricoli trasformati	» 230
5. Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile	» 230
Schema preferenziale del 1979	» 231
I. Prodotti industriali finiti e semifiniti diversi dai tessili	» 232
II. Prodotti tessili	» 233
III. Prodotti agricoli trasformati	» 233
IV. Tabacchi greggi, conserve di ananassi, caffè solubile, burro di cacao	» 233
V. Regole di origine	» 234
VI. Paesi beneficiari	» 234
VII. Considerazioni conclusive	» 234
Aiuto alimentare	» 235
America Latina	» 236
Africa	» 236
Medio Oriente	» 237
Asia	» 237
Organismi internazionali	» 237
1) Base giuridica	» 238
2) Ripartizione delle competenze tra Consiglio e Commissione	» 238
Prodotti di base:	
1) Caffè	» 239
2) Cacao	» 240
3) Olio d'oliva	» 240
4) Zucchero	» 240
5) Gomma	» 241

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6) Rame	Pag. 242
7) Cotone	» 242
8) Banane	» 242
9) Grano	» 242
10) Stagno	» 243
Il dialogo Nord-Sud. Gli obiettivi generali del dialogo	» 243
1) Trasferimento di risorse	» 243
2) Fondo comune e stabilizzazione dei prezzi delle materie prime	» 244
3) Indebitamento dei Paesi in via di sviluppo	» 244
4) Trasferimento delle tecnologie	» 244
5) Investimenti nei Paesi in via di sviluppo	» 245
6) Commercio internazionale	» 245
7) Riforma del sistema monetario internazionale	» 245
8) Comitato plenario delle Nazioni Unite per la supervisione del dialogo Nord-Sud	» 246
9) Preparazione della quinta UNCTAD	» 246
Capitolo XV — Il dialogo Euro-Arabo	» 247
Appendice — Conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Copenaghen, Brema e Bruxelles. Conclusioni della Presidenza al termine della Conferenza tripartita	» 250
Conclusioni della Presidenza:	
I. Situazione economica e sociale	» 250
II. Comitato economico e sociale	» 252
III. Relazioni con il Giappone	» 252
IV. Elezioni dirette e dichiarazione sulla democrazia	» 253
V. Fondazione europea	» 253
VI. Inquinamento del mare	» 253
VII. Turchia ed altri Paesi terzi	» 253

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VIII. Relazioni Est-Ovest dopo Belgrado	Pag. 253
IX. Medio Oriente	» 253
X. Africa:	
a) Namibia	» 254
b) Zimbabwe	» 254
c) Corno d'Africa	» 254
XI. Terrorismo	» 254
Allegato A — Comitato economico e sociale	» 255
Allegato B — Rapporti con il Giappone	» 256
Allegato C — Data delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo	» 257
Allegato D — Dichiarazione sulla democrazia	» 258
Allegato E — Fondazione europea	» 259
I) Base giuridica	» 259
II) Sfera d'azione e obiettivi	» 259
III) Strutture	» 259
IV) Dotazione iniziale e risorse annue	» 260
Allegato F — Dichiarazione	» 262
Allegato G — Inquinamento del mare	» 263
Allegato H — Namibia	» 264
Allegato I — Terrorismo	» 265
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 6 e 7 luglio 1978 - Brema:	
I) Situazione economica e sociale	» 265
1) Politica economica	» 266
2) Politica monetaria	» 266
3) Misure nel settore dell'occupazione	» 267
4) Conferenza tripartita con le parti sociali	» 267
5) Energia	» 267

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6) Mercato comune	Pag. 268
7) Commercio internazionale	» 268
8) Politica delle strutture	» 269
9) Agricoltura nella regione mediterranea	» 269
10) Relazioni con i Paesi in via di sviluppo	» 269
11) Sicurezza in mare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento	» 270
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo:	
Sistema monetario europeo	» 273
« Comitato dei Saggi »	» 273
Allargamento delle Comunità europee	» 273
Situazione economica e sociale	» 274
Conferenza tripartita	» 274
GATT	» 275
Relazione sull'unione europea	» 275
Allegato: « Mandato per il "Comitato dei Seggi" »	» 276
Risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sulla creazione del sistema monetario europeo (SME) e questioni connesse	» 276
Conclusioni della Presidenza al termine della Confe- renza tripartita del 9 novembre 1978	» 282

PAGINA BIANCA

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
